

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 316

43° anno

15 dicembre 2000

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino** 1
- Regolamento (CE) n. 2726/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 2727/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera della Spagna** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 2728/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che apre in alcune regioni viticole della Germania la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo** 16
- ★ **Decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione, del 14 dicembre 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese e riscuote a titolo definitivo il dazio provvisorio** 30
- ★ **Regolamento (CE) n. 2731/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2543/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva** 42
- ★ **Regolamento (CE) n. 2732/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità** 43

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 2733/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999, recante modalità d'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine	44
★ Regolamento (CE) n. 2734/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine	45
Regolamento (CE) n. 2735/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	49
Regolamento (CE) n. 2736/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1303/2000 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti	56
Regolamento (CE) n. 2737/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	58
Regolamento (CE) n. 2738/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	60
Regolamento (CE) n. 2739/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000	62
Regolamento (CE) n. 2740/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000	63
Regolamento (CE) n. 2741/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000	64
Regolamento (CE) n. 2742/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000	65
Regolamento (CE) n. 2743/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000	66
★ Regolamento (CE) n. 2744/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India	67

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

2000/791/CE:

★ Decisione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'11 febbraio 2000, che stabilisce il codice di buona condotta amministrativa	69
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2725/2000 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2000
che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della
convenzione di Dublino**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno ratificato la convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
- (2) Gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in seguito denominata: «la convenzione di Dublino») ⁽²⁾.
- (3) Ai fini dell'applicazione della convenzione di Dublino è necessario determinare l'identità dei richiedenti asilo e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunità. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione della convenzione di Dublino e, in particolare, dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) ed e), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se uno straniero trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di asilo in un altro Stato membro.
- (4) Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali.
- (5) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato «Eurodac», comprendente un'unità centrale, che opererà presso la Commissione e che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i

mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e la banca dati centrale.

- (6) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare tempestivamente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo e di tutti gli stranieri che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno 14 anni di età.
- (7) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione all'unità centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nella banca dati centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al congelamento ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di stranieri.
- (8) Gli stranieri che hanno presentato domanda di asilo in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere asilo per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate dall'unità centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte degli stranieri che hanno soggiornato nella Comunità per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.
- (9) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena gli stranieri cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 189 del 7.7.2000, pag. 105 e pag. 227 e parere espresso il 21 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
⁽²⁾ GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

- (10) È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri nei riguardi dell'unità centrale per quanto concerne l'utilizzazione, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.
- (11) Mentre la responsabilità extracontrattuale della Comunità in relazione alle attività del sistema Eurodac sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.
- (12) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo delle misure proposte, vale a dire l'istituzione presso la Commissione di un sistema per il confronto dei dati sulle impronte digitali, come supporto all'attuazione della politica di asilo della Comunità, non può, per sua stessa natura, essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
- (13) Poiché spetta ai soli Stati membri sia rilevare e classificare i risultati dei confronti trasmessi dall'unità centrale, sia congelare i dati relativi alle persone ammesse e riconosciute come rifugiati e poiché tale responsabilità attiene alla sfera particolarmente delicata del trattamento dei dati personali e potrebbe influire sul godimento delle libertà individuali, vi è motivo che il Consiglio si riservi di esercitare esso stesso alcune competenze di esecuzione riguardanti in particolare l'adozione di misure che assicurino la sicurezza e l'attendibilità di tali dati.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione delle altre misure del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (15) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel contesto del sistema Eurodac.
- (16) A norma dell'articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica altresì alle istituzioni e agli organismi comunitari. Poiché l'unità centrale sarà istituita presso la Commissione, la suddetta direttiva si applicherà al trattamento dei dati personali effettuato dall'unità centrale.
- (17) I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero rafforzati o chiariti, in particolare in rapporto ad alcuni settori.
- (18) È opportuno controllare e valutare l'attività dell'Eurodac.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni per punire l'uso dei dati registrati nella banca dati centrale con finalità contrarie a quelle dell'Eurodac.
- (20) Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
- (21) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, non partecipa all'adozione del presente regolamento e, di conseguenza, non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.
- (22) È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello della convenzione di Dublino.
- (23) Il presente regolamento dovrebbe fornire la base giuridica per le modalità di applicazione necessarie, in vista di una rapida applicazione del regolamento stesso, affinché gli Stati membri e la Commissione pervengano ai richiesti accordi tecnici. La Commissione dovrebbe pertanto essere incaricata di verificare la sussistenza di tali condizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo dell'«Eurodac»

1. È istituito un sistema denominato «Eurodac», allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro e di facilitare inoltre l'applicazione di tale convenzione secondo le disposizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

2. L'Eurodac comprende:

- a) l'unità centrale di cui all'articolo 3;
- b) una banca dati centrale informatizzata, nella quale vengono trattati i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, in vista del confronto dei dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo e delle categorie di stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;
- c) i mezzi di trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la banca dati centrale.

Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati all'unità centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

3. Fatta salva l'utilizzazione dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati sulle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, della convenzione di Dublino.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) «convenzione di Dublino»: la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990;
 - b) «richiedente asilo»: lo straniero che ha presentato una domanda di asilo o per conto del quale è stata presentata una siffatta domanda;
 - c) «Stato membro d'origine»:
 - i) in relazione ai richiedenti asilo, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'unità centrale e che riceve i risultati del confronto;
 - ii) in relazione alle persone di cui all'articolo 8, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'unità centrale;
 - iii) in relazione alle persone di cui all'articolo 11, lo Stato membro che trasmette detti dati all'unità centrale e che riceve i risultati del confronto;
 - d) «rifugiato»: la persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa ai rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
 - e) «risposta pertinente»: la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dall'unità centrale, sulla base di un confronto, tra i dati sulle impronte digitali registrati nelle banche dati e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di

controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo 4, paragrafo 6.

2. I termini definiti nell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo 1 della convenzione di Dublino hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

Articolo 3

Unità centrale

1. È istituita presso la Commissione un'unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per conto degli Stati membri. L'unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2. I dati riguardanti i richiedenti asilo e le persone di cui agli articoli 8 e 11 sono trattati dall'unità centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento.

3. Ogni tre mesi l'unità centrale elabora una statistica da cui risultano:

- a) il numero dei dati trasmessi relativi ai richiedenti asilo e alle persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;
- b) il numero delle risposte pertinenti riguardanti i richiedenti asilo che hanno presentato domanda in un altro Stato membro;
- c) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1 che hanno presentato domanda in un momento successivo;
- d) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 11, paragrafo 1 che avevano presentato in precedenza domanda in un altro Stato membro;
- e) il numero dei dati sulle impronte digitali che l'unità centrale ha dovuto nuovamente richiedere agli Stati membri di origine, in quanto i dati sulle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche trimestrali elaborate dall'inizio dell'avvio dell'attività dell'Eurodac e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c) e d).

La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, l'unità centrale può essere incaricata di svolgere altri lavori statistici sulla scorta dei dati da essa trattati.

CAPO II

RICHIEDENTI ASILO

Articolo 4

Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente asilo di età non inferiore a 14 anni e trasmette sollecitamente all'unità centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f). La procedura di tale rilevamento è stabilita in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

2. I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono registrati immediatamente nella banca dati centrale dall'unità centrale oppure, nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine, direttamente dallo Stato membro d'origine.

3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), trasmessi da qualsiasi Stato membro, sono confrontati dall'unità centrale con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nella banca dati centrale.

4. L'unità centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.

5. L'unità centrale trasmette, senza indugio, la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Tuttavia, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) vengono trasmessi solo se sono alla base della risposta pertinente.

La trasmissione allo Stato membro d'origine del risultato del confronto può essere effettuata direttamente, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.

6. Il risultato del confronto è immediatamente controllato nello Stato membro d'origine. L'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 15 della convenzione di Dublino.

Le informazioni, pervenute dall'unità centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate o distrutte non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

7. Le modalità di applicazione necessarie per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 5

Registrazione dei dati

1. Nella banca dati centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:

- a) Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di asilo;
- b) dati relativi alle impronte digitali;
- c) sesso;
- d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
- e) data di rilevamento delle impronte digitali;
- f) data della trasmissione dei dati all'unità centrale;
- g) data di inserimento dei dati nella banca dati centrale;
- h) particolari relativi ai destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati e data/date della/delle trasmissioni.

2. Dopo la registrazione nella banca dati centrale, l'unità centrale distrugge i supporti utilizzati per la trasmissione, a meno che lo Stato membro d'origine non ne chieda la restituzione.

Articolo 6

Conservazione dei dati

Ciascuna serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 viene conservata presso la banca dati centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Decorso tale termine, l'unità centrale cancella automaticamente i dati della banca dati centrale.

Articolo 7

Cancellazione anticipata dei dati

I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 6 sono cancellati dalla banca dati centrale, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

CAPO III

STRANIERI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

Articolo 8

Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente, in conformità delle salvaguardie previste dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di stranieri di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

2. Lo Stato membro interessato trasmette sollecitamente all'unità centrale i seguenti dati relativi agli stranieri di cui al paragrafo 1 non respinti:

- a) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;
- b) dati relativi alle impronte digitali;
- c) sesso;
- d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
- e) data di rilevamento delle impronte digitali;
- f) data della trasmissione dei dati all'unità centrale.

Articolo 9

Registrazione dei dati

1. Sono registrati nella banca dati centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g) e all'articolo 8, paragrafo 2.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, i dati trasmessi all'unità centrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 sono registrati all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti asilo trasmessi successivamente alla stessa unità centrale.

L'unità centrale non confronta i dati trasmissibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 con dati già registrati nella banca dati centrale né con i dati che le vengono successivamente trasmessi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7. Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti asilo trasmessi successivamente all'unità centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 6.

Articolo 10

Conservazione dei dati

1. Ciascuna serie di dati riguardanti gli stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 viene conservata nella banca dati centrale per due anni a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, l'unità centrale cancella automaticamente i dati dalla banca dati centrale.

2. I dati relativi agli stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 sono cancellati immediatamente dalla banca dati centrale, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, se lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di due anni di cui al paragrafo 1, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- a) allo straniero è stato rilasciato un permesso di soggiorno;
- b) lo straniero ha lasciato il territorio degli Stati membri;
- c) lo straniero ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

CAPO IV

STRANIERI ILLEGALMENTE PRESENTI IN UNO STATO MEMBRO

Articolo 11

Confronto dei dati sulle impronte digitali

1. Al fine di stabilire se uno straniero illegalmente presente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere all'unità centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate di tale straniero, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda d'asilo in un altro Stato membro ha luogo quando:

- a) lo straniero dichiara di avere inoltrato una domanda d'asilo, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;
- b) lo straniero non chiede l'asilo ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure
- c) lo straniero cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.

2. Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono all'unità centrale i dati sulle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita degli stranieri di cui al paragrafo 1.

3. I dati relativi alle impronte digitali dello straniero di cui al paragrafo 1 sono trasmessi all'unità centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo trasmessi da altri Stati membri e già registrati nella banca dati centrale.

I dati sulle impronte digitali di detto straniero non sono registrati nella banca dati centrale né sono confrontati con i dati trasmessi all'unità centrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

4. Ai fini del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso l'unità centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 6, nonché le disposizioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

5. Non appena i risultati del confronto sono stati trasmessi allo Stato membro d'origine, l'unità centrale provvede a:

- a) cancellare i dati relativi alle impronte digitali e gli altri dati ad essa trasmessi ai sensi del paragrafo 1, e a
- b) distruggere i supporti utilizzati dallo Stato membro d'origine per trasmettere i dati all'unità centrale, a meno che lo Stato membro d'origine non ne abbia chiesto la restituzione.

CAPO V

RIFUGIATI RICONOSCIUTI

Articolo 12

Congelamento dei dati

1. I dati riguardanti richiedenti asilo registrati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, sono congelati nella banca dati centrale se tali persone sono riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro. Il congelamento è effettuato dall'unità centrale dietro istruzione dello Stato membro d'origine.

Finché non sarà stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, le risposte pertinenti relative alle persone che sono state riconosciute e ammesse in uno Stato membro come rifugiati, non sono trasmesse. L'unità centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.

2. Cinque anni dopo l'avvio dell'attività dell'Eurodac, sulla base di statistiche attendibili elaborate dall'unità centrale sulle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato membro dopo essere state riconosciute e ammesse come rifugiati in un altro Stato membro, è adottata una decisione secondo le pertinenti disposizioni del trattato, in merito all'opportunità che i dati relativi alle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro:

- a) siano conservati ai sensi dell'articolo 6, ai fini del confronto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3; ovvero
- b) siano cancellati non appena la persona sia stata riconosciuta e ammessa come rifugiato.

3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a) i dati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono sbloccati e cessa di applicarsi la procedura di cui al detto paragrafo 1.

4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b):

- a) i dati che sono stati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono immediatamente cancellati dall'unità centrale;
- b) i dati relativi a persone successivamente riconosciute e ammesse come rifugiati sono cancellati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che l'interessato è stato riconosciuto e ammesso come rifugiato in uno Stato membro.

5. Le modalità di applicazione relative alla procedura di completamento dei dati di cui al paragrafo 1 e all'elaborazione delle statistiche di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

CAPO VI

UTILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

Articolo 13

Responsabilità in materia di utilizzazione dei dati

1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:
- a) la legalità del rilevamento delle impronte digitali;

b) la legalità della trasmissione all'unità centrale dei dati sulle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2;

c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione all'unità centrale;

d) ferma restando la responsabilità della Commissione, la legalità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati nella banca dati centrale;

e) la legalità dell'uso dei risultati del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi dall'unità centrale.

2. A norma dell'articolo 14, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione all'unità centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultima.

3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6.

4. La Commissione provvede affinché l'unità centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione. In particolare, la Commissione:

a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano nell'unità centrale non usino i dati registrati presso la banca dati centrale per scopi diversi da quelli dell'Eurodac, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1;

b) garantisce che le persone che lavorano nell'unità centrale soddisfino tutte le richieste fatte dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento per quanto concerne la registrazione, il confronto, la rettifica e la cancellazione dei dati di cui sono responsabili;

c) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'unità centrale a norma dell'articolo 14;

d) fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20 e i poteri dell'organo di controllo indipendente che sarà istituito ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato, garantisce che solo le persone autorizzate a lavorare nell'unità centrale abbiano accesso ai dati registrati presso la banca dati centrale.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adottate ai sensi della lettera a).

Articolo 14

Sicurezza

1. Lo Stato membro d'origine adotta le misure necessarie per:

a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali in cui vengono effettuate le operazioni che spettano allo Stato membro in relazione alle finalità dell'Eurodac (controllo all'ingresso dell'installazione);

- b) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione dei dati e dei supporti dei dati dell'Eurodac da parte di persone non autorizzate (controllo dei supporti dei dati);
- c) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati registrati nell'Eurodac, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);
- d) impedire la registrazione non autorizzata di dati nell'Eurodac, nonché qualsiasi modifica o cancellazione non autorizzata di dati ivi registrati (controllo dell'inserimento dei dati);
- e) garantire che le persone autorizzate all'uso dell'Eurodac accedano soltanto ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);
- f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità possano essere trasmessi i dati registrati nell'Eurodac mediante gli appositi dispositivi di trasmissione (controllo della trasmissione);
- g) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione non autorizzate di dati, sia durante la trasmissione diretta alla banca dati centrale o in provenienza da essa, sia durante il trasporto dei loro supporti all'unità centrale o in provenienza da essa (controllo del trasporto).

2. Per quanto riguarda il funzionamento dell'unità centrale, la Commissione è responsabile dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione

1. Lo Stato membro d'origine può accedere ai dati da esso trasmessi che sono registrati nella banca dati centrale, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati nella banca dati centrale sono designate da ciascuno Stato membro, il quale comunica alla Commissione l'elenco di dette autorità.

3. Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell'articolo 6, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso all'unità centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero di cancellarli.

Qualora registri direttamente i dati nella banca dati centrale, lo Stato membro d'origine può provvedere direttamente a modificarli o cancellarli.

Se lo Stato membro d'origine non registra direttamente i dati nella banca dati centrale, l'unità centrale li modifica o li cancella su richiesta dello stesso Stato membro.

4. Se uno Stato membro o l'unità centrale è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati nella banca dati centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine.

Analogamente, se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che nella banca dati centrale sono stati registrati dati in modo non conforme al presente regolamento, ne avvisa parimenti quanto prima lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.

5. L'unità centrale non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati nella banca dati centrale, se non specificamente autorizzata nell'ambito di un accordo comunitario sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell'esame di una domanda d'asilo.

Articolo 16

Conservazione delle registrazioni da parte dell'unità centrale

1. L'unità centrale conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati avvenute nell'unità centrale. Le registrazioni devono indicare lo scopo dell'accesso, la data, la durata, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha immesso o estratto i dati, nonché le persone responsabili.

2. Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini di protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 14. Le registrazioni devono essere protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

Articolo 17

Risarcimento dei danni

1. Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

2. Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati alla banca dati centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui la Commissione abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.

3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

Articolo 18

Diritti delle persone interessate

1. Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona soggetta al presente regolamento:

- a) dell'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
- b) delle finalità per cui i dati saranno trattati nell'ambito dell'Eurodac;
- c) dei destinatari dei dati;
- d) riguardo alla persona di cui all'articolo 8, dell'esistenza di un obbligo per rilevare le sue impronte digitali;
- e) dell'esistenza di un diritto di accesso ai dati che la riguardano e di un diritto di rettifica di tali dati.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo 4 o all'articolo 8, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite all'atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo 11, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite al più tardi quando i dati che la concernono sono trasmessi all'unità centrale. Quest'obbligo non sussiste nei casi in cui fornire dette informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.

2. In ciascuno Stato membro le persone interessate possono, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato, esercitare i diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere la comunicazione dei dati ad essi relativi registrati nella banca dati centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi all'unità centrale, fermo restando l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell'articolo 12, lettera a) della direttiva 95/46/CE. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

3. In ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo ritardo dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.

4. Se i diritti di rettifica e di cancellazione vengono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione affinché questi verifichino l'esattezza dei dati, nonché la legalità della loro trasmissione e registrazione nella banca dati centrale.

5. Qualora risulti che i dati registrati nella banca dati centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell'articolo 15, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, di aver adottato le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.

6. Ove contesti che i dati registrati nella banca dati centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto alle persone interessate, senza eccessivo indugio, i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro deve anche fornire agli interessati le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalità per proporre ricorso o se del caso presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

7. Ogni richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 deve contenere tutti i particolari necessari per l'identificazione della persona interessata, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e vengono distrutti subito dopo.

8. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

9. In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste gli interessati nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 della direttiva 95/46/CE.

10. L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona interessata si trova le prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova, che le trasmette all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati. La persona interessata può, inoltre, richiedere l'assistenza e la consulenza dell'autorità comune di controllo di cui all'articolo 20.

11. In ciascuno Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2 può proporre ricorso o, se del caso, può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di detto Stato.

12. Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati nella banca dati centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del paragrafo 10, per tutto l'iter processuale.

Articolo 19

Autorità nazionale di controllo

1. Ciascuno Stato membro dispone che la o le autorità nazionali di controllo designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, secondo la propria legislazione interna, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione all'unità centrale avvengano legalmente e ai sensi del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

Articolo 20

Autorità comune di controllo

1. È istituita un'autorità comune indipendente di controllo, composta da un massimo di due rappresentanti delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro. Ogni delegazione dispone di un voto.

2. L'autorità comune di controllo ha il compito di controllare l'attività dell'unità centrale, per accertare che il trattamento o l'uso dei dati che essa conserva non leda i diritti delle persone interessate. Essa controlla inoltre la legalità delle trasmissioni agli Stati membri di dati di carattere personale effettuate tramite l'unità centrale.

3. L'autorità comune di controllo è competente per analizzare le difficoltà di applicazione che possono sorgere nel funzionamento dell'Eurodac, per studiare i problemi che possono presentarsi durante i controlli effettuati dalle autorità nazionali di controllo e per elaborare raccomandazioni allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi rilevati.

4. Nell'esecuzione dei suoi compiti l'autorità comune di controllo è, se necessario, attivamente sostenuta dalle autorità nazionali di controllo.

5. L'autorità comune di controllo si avvale della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

6. La Commissione assiste l'autorità comune di controllo nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare, fornisce le informazioni che questa le richiede e le permette di consultare tutti i documenti e fascicoli, di accedere ai dati memorizzati nel sistema, nonché di avere accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali.

7. L'autorità comune di controllo adotta all'unanimità il proprio regolamento interno. Essa è assistita da un segretariato i cui compiti sono determinati dal regolamento interno.

8. Le relazioni elaborate dall'autorità comune di controllo sono pubblicate e trasmesse agli organi a cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni nonché, per informazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L'autorità comune di controllo può inoltre presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione osservazioni o proposte di miglioramenti in merito alle funzioni che le competono.

9. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri dell'autorità comune di controllo non ricevono istruzioni da alcun governo né organismo.

10. L'autorità comune di controllo è consultata sulla parte del progetto di bilancio di funzionamento dell'unità centrale dell'Eurodac che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.

11. L'autorità comune di controllo è soppressa all'atto dell'istituzione dell'organo di controllo indipendente di cui all'articolo 286, paragrafo 2 del trattato. L'organo di controllo indipendente sostituisce l'autorità comune di controllo ed esercita tutti i poteri ad essa attribuiti nell'atto istitutivo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Spese

1. Le spese connesse all'istituzione e alla gestione dell'unità centrale sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

2. Le spese per le unità nazionali incluse quelle per il loro collegamento con la banca dati centrale sono a carico dei singoli Stati membri.

3. Le spese di trasmissione dei dati inviati dallo Stato membro d'origine e dei risultati del confronto inviati a tale Stato sono a carico di quest'ultimo.

Articolo 22

Modalità di applicazione

1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità di applicazione necessarie a:

- definire la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7,
- definire la procedura applicabile al congelamento dei dati, di cui all'articolo 12, paragrafo 1,
- compilare le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Nei casi in cui tali modalità di applicazione abbiano implicazioni finanziarie per le spese operative a carico degli Stati membri, il Consiglio delibera all'unanimità.

2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 23

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 24

Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

1. La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività dell'unità centrale. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'Eurodac, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.
2. La Commissione provvede affinché vengano attivati sistemi atti a monitorare il funzionamento dell'unità centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.
3. La Commissione sottopone periodicamente a valutazione il funzionamento dell'unità centrale allo scopo di accertare il rapporto di efficacia dei costi rispetto agli obiettivi conseguiti e di fornire direttive per migliorare l'efficienza del suo futuro funzionamento.
4. Un anno dopo l'inizio dell'attività dell'Eurodac, la Commissione presenta una relazione valutativa sull'operato dell'unità centrale focalizzata sul livello della domanda in rapporto alle attese e sui problemi operativi e gestionali alla

luce dell'esperienza acquisita, allo scopo di individuare i possibili miglioramenti da introdurre nel breve termine nel suo funzionamento pratico.

5. Tre anni dopo l'inizio dell'attività dell'Eurodac, e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva del sistema, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività.

Articolo 25

Sanzioni

Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi uso dei dati registrati nella banca dati centrale contrario allo scopo dell'Eurodac quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, sia oggetto di adeguate sanzioni.

Articolo 26

Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica la convenzione di Dublino.

Articolo 27

Data di entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Il presente regolamento si applica ed Eurodac inizia la propria attività a decorrere dalla data in cui la Commissione lo pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, non appena siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) ciascuno Stato membro abbia notificato alla Commissione di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere dati all'unità centrale, secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e per conformarsi alle modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5 e
 - b) la Commissione abbia espletato i preparativi tecnici necessari affinché l'unità centrale inizi a funzionare secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 12, paragrafo 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

REGOLAMENTO (CE) N. 2726/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	100,2
	204	67,3
	999	83,8
0707 00 05	052	116,8
	624	195,9
	628	152,5
	999	155,1
0709 90 70	052	91,3
	204	38,5
	628	109,0
	999	79,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	44,7
	204	46,4
	388	32,2
	999	41,1
0805 20 10	052	93,5
	204	78,4
	999	86,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	71,6
	999	71,6
0805 30 10	052	72,7
	600	72,1
	999	72,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	38,0
	400	77,0
	404	88,8
	720	112,9
	999	79,2
0808 20 50	052	73,7
	064	59,7
	400	92,7
	720	134,9
	999	90,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2727/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2000****relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2579/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di nasello per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque delle zone CIEM Vb (acque della CE), VI, VII, XII, XIV da parte di navi battenti

bandiera della Spagna o registrate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 13 novembre 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque delle zone CIEM Vb (acque della CE), VI, VII, XII, XIV eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2000.

La pesca del nasello nelle acque delle zone CIEM Vb (acque della CE), VI, VII, XII, XIV eseguita da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 13 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2728/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2000**

**che apre in alcune regioni viticole della Germania la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue

- (1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di decidere un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Il provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino e/o a determinate zone di produzione e può essere applicato ai vqprd su richiesta dello Stato membro interessato.
- (2) Con lettera del 2 novembre 2000, il governo tedesco ha chiesto di avviare una distillazione di crisi per i vini bianchi ottenuti da tutti i vitigni delle regioni viticole Mittelrhein, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe, Pfalz e Rheinhessen. La misura dovrebbe essere applicata anche ai vqprd bianchi di tutte queste regioni.
- (3) In dette regioni, la produzione di vino era inferiore ai 6 milioni di hl negli anni 1995-1997, ma ha raggiunto 7,07 milioni di hl nel 1998 e 8,02 milioni di hl nel 1999. In Germania il consumo di vini da parte delle famiglie mostra invece un declino della quota di mercato dei vini bianchi, dal 54 % nel 1995 al 47 % nel 1999, a vantaggio dei vini rossi, il cui consumo è coperto in gran parte da vini rossi importati. Le esportazioni di vini bianchi sono diminuite del 13 % dal 1993 al 1999.
- (4) Dal 1998, i prezzi dei vini bianchi in queste regioni hanno subito un calo significativo. Per i vini prodotti con vitigni Müller-Thurgau e Silvaner nelle regioni Rheinhessen, Pfalz e Nahe, il prezzo è sceso da 120-160 DEM/hl a circa 60 DEM/hl e per i vini prodotti con vitigni Riesling nella regione Mosel-Saar-Ruwer si è avuto un calo da 200-230 DEM/hl a 80 DEM/hl. Attualmente, i prezzi dei vini da tavola sono di circa 40 DEM/hl e quelli dei vini di qualità variano da 55 a 80 DEM/hl, a seconda del vitigno e della regione.
- (5) Nonostante i prezzi bassi, nel corso del 2000 non vi è stata un'evoluzione significativa del consumo di vini bianchi. Neppure le stime al ribasso del raccolto 2000 hanno portato ad un consolidamento dei prezzi. Le giacenze di vini bianchi in queste regioni raggiungono attualmente 7,5 milioni di hl, mentre un quantitativo di

circa 6 milioni di hl basta a garantire il regolare approvvigionamento del mercato.

- (6) I produttori di cui trattasi hanno partecipato alla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999, che riguarda tuttavia soltanto i vini da tavola e pertanto tale disposizione non è interamente adeguata alle esigenze di dette regioni. Per ovviare ai gravi problemi di queste regioni viticole della Germania sembra dunque necessaria una misura di crisi.
- (7) Dato che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere in tali regioni viticole tedesche l'attuazione di una distillazione di crisi per un volume massimo di 1 milione di hl e per un periodo limitato al fine di aumentarne l'efficacia. Non è opportuno stabilire per ciascun produttore un quantitativo massimo da presentare alla distillazione, dato che le giacenze di vini possono variare sensibilmente da un produttore all'altro e dipendono più dai risultati delle vendite che dalla produzione annua di ciascuno di essi.
- (8) Il meccanismo da prevedere è quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2409/2000 ⁽⁴⁾. Oltre agli articoli di questo regolamento che fanno riferimento al provvedimento di distillazione previsto all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono applicabili altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare le disposizioni relative alla consegna dell'alcole all'organismo d'intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.
- (9) Occorre fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che consenta di ovviare ai problemi permettendo ai produttori di beneficiare della possibilità offerta da questa misura. D'altro canto, non è opportuno stabilire tale prezzo ad un livello che ostacoli l'applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (10) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto alcole grezzo o alcole neutro, che deve essere obbligatoriamente consegnato all'organismo d'intervento per evitare turbative del mercato dell'alcole alimentare, rifornito principalmente dalla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 31.10.2000, pag. 3.

- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La distillazione di crisi, di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 è aperta per un quantitativo massimo di 1 milione di ettolitri di vini da tavola bianchi e di vqprd bianchi, provenienti da tutti i vitigni presenti nelle seguenti regioni viticole della Germania: «Mittelrhein», «Mosel-Saar-Ruwer», «Nahe», «Pfalz» e «Rheinhausen».

Articolo 2

Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 che fanno riferimento all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, alla misura di cui trattasi si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000:

- l'articolo 62, paragrafo 5, per il pagamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
- gli articoli 66 e 67 per quanto concerne l'anticipo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 3

Ciascun produttore può stipulare un contratto di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a decorrere dal 16 dicembre 2000 e fino al 31 gennaio 2001. Il contratto è accompagnato dalla prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR per ettolitro. I contratti non sono trasferibili.

Articolo 4

1. Lo Stato membro determina il tasso di riduzione da applicare a detti contratti se il volume globale dei contratti presentati supera quello stabilito all'articolo 1.
2. Lo Stato membro adotta le disposizioni amministrative necessarie per riconoscere entro il 15 febbraio 2001 i contratti suindicati, con l'indicazione del tasso di riduzione applicato e

del volume di vino accettato per ciascun contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Entro il 20 febbraio 2001, lo Stato membro comunica alla Commissione i quantitativi di tali vini che figurano nei contratti riconosciuti.

3. Le consegne dei vini alle distillerie devono essere effettuate entro il 30 giugno 2001. L'alcole prodotto può essere consegnato all'organismo d'intervento al più tardi il 30 novembre 2001.

4. La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna alle distillerie.

5. Se entro i termini previsti non è stata effettuata alcuna consegna, la cauzione è incamerata.

6. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può stipulare per l'operazione di distillazione in oggetto.

Articolo 5

Il prezzo minimo d'acquisto per il vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è pari a 2,1054 EUR per % vol/hl.

Articolo 6

1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto ha un titolo alcolometrico pari ad almeno 92 % vol.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento paga ai distillatori per l'alcole grezzo consegnato è di 2,4726 EUR per % vol/hl. Su detto importo, il distillatore può ricevere un anticipo pari a 1,3136 EUR per % vol/hl. In tal caso il prezzo realmente versato è diminuito dell'importo dell'anticipo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2729/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2000
recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1622/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

livello nazionale e comunitario e, dall'altro, ad assicurare la collaborazione diretta tra gli organismi preposti ai controlli in questo settore.

(1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999⁽⁴⁾, con effetto dal 1° agosto 2000, contiene all'articolo 72 disposizioni relative ai controlli nel settore vitivinicolo. Occorre completare con le modalità d'applicazione il quadro così definito e abrogare i regolamenti che disciplinavano questo aspetto, segnatamente il regolamento (CEE) n. 2347/91 della Commissione, del 29 luglio 1991, relativo al prelievo di campioni di prodotti del settore vitivinicolo nel quadro della cooperazione tra Stati membri o per l'analisi mediante i metodi isotopici⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1754/97⁽⁶⁾, e il regolamento (CEE) n. 2348/91 della Commissione, del 29 luglio 1991, che istituisce una banca di dati destinata a raccogliere i risultati delle analisi isotopiche nei prodotti del settore vitivinicolo⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1932/97⁽⁸⁾.

(2) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2631/2000⁽¹⁰⁾, dispone che il regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo⁽¹¹⁾, rimanga in applicazione fino al 30 novembre 2000. Pertanto, le nuove regole applicabili in questo campo devono entrare in vigore il 1° dicembre 2000.

(3) Ai fini dell'applicazione uniforme della normativa nel settore vitivinicolo, è necessario adottare regole volte, da un lato, a precisare le procedure di controllo vigenti a

(4) Occorre inoltre stabilire le regole specifiche per la costituzione e il funzionamento della struttura comunitaria, composta da un corpo di agenti addetti ai controlli vitivinicoli, incaricata a livello della Commissione di provvedere all'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie.

(5) Occorre definire le regole in base alle quali gli organismi nazionali e la Commissione devono prestarsi reciproca assistenza per la corretta applicazione della normativa vitivinicola. Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni specifiche sulle spese comunitarie o sul declassamento dei vqprd oppure in campo penale o in quello delle sanzioni amministrative nazionali. Gli Stati membri devono provvedere affinché l'applicazione delle disposizioni specifiche in questi ultimi due campi non comprometta né l'obiettivo del presente regolamento né l'efficacia dei controlli da esso previsti.

(6) Ogni Stato membro deve verificare l'efficienza operativa degli organismi preposti ai controlli vitivinicoli. A tale scopo designa un organo che mantenga i contatti tra gli Stati membri e la Commissione. È inoltre indispensabile prevedere il coordinamento delle azioni di controllo tra gli organismi competenti in tutti gli Stati membri in cui i controlli vitivinicoli sono affidati a più organismi.

(7) Ai fini dell'applicazione uniforme della regolamentazione in tutta la Comunità, spetta anzitutto agli Stati membri prendere i provvedimenti necessari affinché il personale degli organismi competenti possa disporre dei poteri d'indagine indispensabili per garantire il rispetto della regolamentazione.

(8) È inoltre opportuno stabilire le regole per la costituzione e il funzionamento del corpo di agenti specifici della Commissione cui sono affidati i controlli vitivinicoli.

(9) Qualora gli agenti specifici della Commissione incontrassero, nello svolgimento della loro missione, difficoltà ripetute e immotivate, la Commissione deve poter chiedere allo Stato membro in causa, oltre alle dovute spiegazioni, i mezzi per portare a termine la sua azione. Lo Stato membro dovrà adempiere agli obblighi imposti dal presente regolamento assecondando gli agenti nell'espletamento dei loro compiti.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 2.8.1991, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 248 dell'11.9.1997, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 214 del 2.8.1991, pag. 39.

⁽⁸⁾ GU L 272 del 4.10.1997, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24.

⁽¹⁰⁾ GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 36.

⁽¹¹⁾ GU L 202 del 14.7.1989, pag. 32.

- (10) Occorre stabilire disposizioni specifiche per i controlli da effettuare riguardo al potenziale viticolo. È necessario in particolare che le azioni per le quali viene concesso il sostegno finanziario della Comunità siano oggetto di una verifica sistematica sul posto.
- (11) Lo sviluppo degli scambi tra i diversi Stati membri, e in particolare la costante progressione del numero delle società multinazionali in questo settore d'attività, come pure le possibilità previste dalle norme di gestione di far eseguire o di trasferire operazioni, sovvenzionate o meno, in un luogo diverso da quello in cui il prodotto è ottenuto, rispecchiano l'interdipendenza dei mercati vitivinicoli. Questa situazione esige una maggiore armonizzazione dei metodi di controllo e una più stretta collaborazione tra i diversi organismi preposti ai controlli.
- (12) Allo scopo di rendere più efficace la collaborazione tra gli Stati membri per l'applicazione della normativa nel settore vitivinicolo, è necessario che l'organismo competente di uno Stato membro possa collaborare, su richiesta, con l'organismo o gli organismi competenti di un altro Stato membro. Occorre definire le regole di tale collaborazione e assistenza.
- (13) Data la complessità di alcune questioni e l'urgenza di risolverle, è necessario che un organismo competente che abbia introdotto una richiesta di assistenza possa, con l'accordo dell'organismo competente interpellato, fare assistere allo svolgimento delle indagini agenti abilitati da esso designati.
- (14) In caso di grave rischio di frode o in caso di frode concernente più Stati membri o un solo Stato membro, i vari organismi competenti interessati devono d'ufficio mettere in atto una procedura di assistenza denominata assistenza spontanea.
- (15) Vista la natura delle informazioni scambiate a norma del presente regolamento, è necessario tutelarne la riservatezza con il segreto professionale.
- (16) Il regolamento (CEE) n. 2348/91 ha istituito una banca di dati analitici presso il Centro comune di ricerca (CCR) per favorire l'armonizzazione dei controlli analitici in tutta la Comunità. La banca suddetta riceverà dagli Stati membri i campioni e i bollettini di analisi. È opportuno riprendere le disposizioni che disciplinano questa struttura, tenuto conto dell'esperienza acquisita dalla sua costituzione.
- (17) L'applicazione dei metodi d'analisi isotopici di riferimento permette un migliore controllo dell'arricchimento dei prodotti vinicoli o l'individuazione dell'aggiunta di acqua a tali prodotti o, in correlazione con i risultati delle analisi di altre caratteristiche isotopiche degli stessi, può contribuire a verificarne la conformità con l'origine indicata nella designazione. Per agevolare l'interpretazione dei risultati di questi metodi di analisi, è necessario poter confrontare i risultati ottenuti con quelli ricavati precedentemente con gli stessi metodi nelle analisi di prodotti aventi caratteristiche analoghe e la cui origine ed elaborazione sono autentiche.
- (18) L'analisi isotopica dei vini o dei prodotti derivati viene effettuata con i metodi di analisi di riferimento previsti dal regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 761/1999 ⁽²⁾.
- (19) Per facilitare l'interpretazione dei risultati ottenuti da queste analisi effettuate nei laboratori della Comunità che possiedono le attrezzature idonee e per consentire la comparabilità dei risultati d'analisi ottenuti in questi laboratori occorre definire regole uniformi per il prelievo dei campioni di uve e per la vinificazione e la conservazione dei campioni.
- (20) Per garantire la qualità e la comparabilità dei dati analitici è necessario applicare un sistema di norme di qualità riconosciute ai laboratori a cui gli Stati membri affidano l'analisi isotopica dei campioni per la banca di dati.
- (21) L'analisi isotopica dei prodotti vitivinicoli e la relativa interpretazione sono procedure delicate; per consentire un'interpretazione armonizzata dei risultati delle analisi è necessario disporre che la banca di dati del CCR sia accessibile ai laboratori ufficiali che praticano questo metodo di analisi e, su richiesta, ad altri organismi ufficiali degli Stati membri, nel rispetto dei principi della protezione dei dati privati.
- (22) Il regolamento (CEE) n. 2347/91 contiene norme concernenti il prelievo dei campioni destinati ad essere inviati ad un laboratorio ufficiale in un altro Stato membro, nonché le norme comuni per il prelievo di campioni da analizzare con i metodi isotopici. Occorre pertanto riprendere queste procedure, considerando il prelievo di campioni per la banca di dati comunitaria come un caso particolare di prelievo dei campioni di un prodotto vitivinicolo, nel contesto della collaborazione diretta tra gli organismi competenti.
- (23) Per garantire controlli obiettivi, gli agenti specifici della Commissione o gli agenti di un organismo competente di uno Stato membro devono avere la facoltà di chiedere ad un organismo competente di un altro Stato membro di procedere ad un prelievo di campioni. L'agente richiedente deve poter disporre dei campioni prelevati e determinare, in particolare, il laboratorio in cui saranno esaminati.

⁽¹⁾ GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 99 del 14.4.1999, pag. 4.

- (24) È opportuno stabilire le modalità per il prelievo ufficiale di campioni nell'ambito della collaborazione tra gli organismi competenti degli Stati membri e per l'utilizzazione di tali campioni, in modo da garantire la loro rappresentatività e la possibilità di verificare i risultati delle analisi ufficiali in tutta la Comunità.
- (25) Allo scopo di semplificare a livello amministrativo la liquidazione delle spese per il prelievo e la spedizione dei campioni, gli esami analitici e organolettici e il ricorso ad un esperto, occorre stabilire il principio che tali spese siano assunte in carico dall'organismo che ha ordinato il prelievo del campione o il ricorso all'esperto.
- (26) Occorre precisare il valore probante delle constatazioni effettuate nel corso dei controlli eseguiti nel quadro del presente regolamento.
- (27) Fatte salve disposizioni specifiche della legislazione comunitaria, spetta agli Stati membri determinare le sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni previste nel settore vitivinicolo. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e non possono rendere l'applicazione del diritto comunitario più ardua rispetto ad infrazioni previste dal diritto nazionale.
- (28) Ai fini del normale svolgimento dei controlli e del prelievo dei campioni di uve nei vigneti, è necessario disporre che gli interessati non ostacolino i controlli che li riguardano, agevolino il prelievo dei campioni e forniscano le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.
- (29) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Controlli e sanzioni

1. Il presente regolamento fissa le modalità specifiche di esecuzione dei controlli e di applicazione delle sanzioni nel settore vitivinicolo.
2. Il presente regolamento non osta all'applicazione:
 - delle disposizioni specifiche che disciplinano i rapporti tra Stati membri nel settore della lotta contro la frode vitivinicola nella misura in cui siano tali da facilitare l'applicazione del presente regolamento,
 - delle regole relative:
 - alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale,

— alla procedura in materia di penalità amministrativa.

TITOLO I

CONTROLLI EFFETTUATI DAGLI STATI MEMBRI

Articolo 2

Principi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare il rispetto della normativa vitivinicola comunitaria e di quella nazionale adottata per la sua applicazione.
2. Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco intesi a verificare in modo efficace l'osservanza delle condizioni imposte.
3. A seconda della natura del sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare.
4. I controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli stessi, che essi siano rappresentativi per l'intero territorio nazionale ed adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o custoditi per essere commercializzati.

Articolo 3

Organismi di controllo

1. Qualora uno Stato membro designi più organismi competenti per il controllo del rispetto della normativa vitivinicola, ne garantisce il coordinamento delle azioni.
2. Ciascuno Stato membro designa un solo organismo di contatto che assicuri il collegamento con gli organismi di contatto degli altri Stati membri e con la Commissione. In particolare, tale organismo trasmette e riceve le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente titolo, e rappresenta lo Stato membro da cui dipende rispetto agli altri Stati membri o alla Commissione.
3. La Commissione provvede alla diffusione periodica, secondo modalità appropriate, delle informazioni comunicate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 4

Poteri degli agenti di controllo

- Ogni Stato membro prende i provvedimenti atti ad agevolare gli agenti dei suoi organismi competenti nell'esercizio delle loro funzioni. Esso garantisce, in particolare, che tali agenti, eventualmente in collaborazione con quelli di altri suoi servizi da esso abilitati a tal fine:
- abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto per tali prodotti,

- abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo,
- possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per l'elaborazione di tali prodotti,
- possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli, delle sostanze e prodotti che possono essere destinati alla loro elaborazione e dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati,
- possano consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti,
- possano adottare le opportune misure conservative per l'elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione, la presentazione e la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere utilizzato per l'elaborazione di tale prodotto, qualora vi sia motivo di sospettare un'infrazione grave alle disposizioni comunitarie, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute.

Articolo 5

Controllo del potenziale viticolo

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri si avvalgono, a seconda dei casi, dello schedario vitivinicolo o della base grafica di riferimento, in conformità del regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio ⁽¹⁾.

L'abbandono definitivo e le misure di ristrutturazione e di riconversione che fruiscono di una partecipazione finanziaria della Comunità formano oggetto di una verifica sistematica sul posto. Tale verifica riguarda le parcelle per le quali è chiesto il sostegno.

2. Per controllare l'osservanza del divieto di nuovi impianti previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri si avvalgono della base grafica di riferimento istituita conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2392/86.

Gli Stati membri che non dispongono della base grafica di riferimento comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° gennaio 2001, le misure adottate per garantire il rispetto del divieto di nuovi impianti.

TITOLO II

STRUTTURA COMUNITARIA DI CONTROLLO

Articolo 6

Corpo di agenti specifici della Commissione

1. Gli agenti specifici della Commissione di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono

collaborare ai controlli previsti dagli organismi competenti degli Stati membri.

I controlli sono effettuati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽²⁾.

La Commissione può chiedere agli Stati membri:

- informazioni sui controlli da essi previsti,
- che siano effettuati controlli ai quali possano collaborare i suoi agenti specifici.

Gli agenti degli Stati membri garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo di cui al primo e secondo comma.

2. Nello svolgimento dei loro compiti, gli agenti specifici della Commissione godono dei diritti e poteri enunciati all'articolo 4, primo, secondo, terzo e quinto trattino, fatte salve le limitazioni che gli Stati membri impongono ai propri agenti nell'esercizio dei controlli in questione.

Nel corso dei controlli, gli agenti specifici della Commissione tengono un comportamento conforme alle norme e agli usi professionali esistenti nello Stato membro di cui trattasi e sono vincolati al segreto d'ufficio.

3. Al termine di ogni azione di controllo, la Commissione invia all'organismo di contatto dello Stato membro interessato una comunicazione sui risultati delle attività svolte dai suoi agenti specifici; nella comunicazione sono illustrate le difficoltà e le infrazioni alle disposizioni vigenti eventualmente riscontrate.

TITOLO III

ASSISTENZA TRA ORGANISMI DI CONTROLLO

Articolo 7

Assistenza su richiesta

1. Qualora un organismo competente di uno Stato membro intraprenda nel suo territorio azioni di controllo, esso può chiedere informazioni alla Commissione o all'organismo competente di un altro Stato membro che potrebbe essere direttamente o indirettamente interessato.

La Commissione viene informata di tutti i casi in cui il prodotto oggetto delle azioni di controllo di cui al primo comma è originario di un paese terzo e in cui la commercializzazione del prodotto può presentare un interesse specifico per altri Stati membri.

L'organismo interpellato comunica ogni informazione che possa contribuire al buon esito della missione dell'organismo richiedente.

⁽¹⁾ GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

2. Su domanda motivata dell'organismo richiedente, l'organismo interpellato esercita — o assume le iniziative necessarie per farlo — una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.

3. L'organismo interpellato procede come se agisse per conto proprio.

4. D'intesa con l'organismo interpellato, l'organismo richiedente può designare agenti incaricati:

- di raccogliere informazioni, nei locali delle autorità amministrative dello Stato membro dove l'organismo interpellato è stabilito, relative all'applicazione della normativa vitivinicola o ad azioni di controllo, effettuando fra l'altro copie dei documenti di trasporto o di altri documenti o degli estratti dei registri, oppure
- di assistere alle azioni richieste a norma del paragrafo 2, dopo averne informato l'organismo interpellato in tempo utile, anteriormente all'inizio di tali azioni.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate solo d'intesa con l'organismo interpellato.

I funzionari dell'organismo interpellato garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

I funzionari dell'organismo richiedente:

- esibiscono un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica,
- godono, fatte salve le limitazioni che lo Stato membro da cui dipende l'organismo interpellato impone ai propri agenti nell'esercizio dei controlli in questione,
 - dei diritti di accesso previsti all'articolo 4, primo e secondo trattino,
 - di un diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell'organismo interpellato ai sensi dell'articolo 4, terzo e quinto trattino,
- nel corso dei controlli, tengono un comportamento conforme alle norme e agli usi professionali esistenti nello Stato membro di cui trattasi e sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. Le richieste di cui al presente articolo sono inviate all'organismo interpellato dello Stato membro interessato tramite l'organismo di contatto di tale Stato membro. Si procede parimenti anche per:

- le risposte a tali richieste,
- le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2 e 4.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e rapida la collaborazione tra gli Stati membri, questi ultimi possono permettere che un organismo competente:

- invii direttamente richieste o comunicazioni a un organismo competente di un altro Stato membro,
- risponda direttamente alle richieste o comunicazioni provenienti da un organismo competente di un altro Stato membro.

Articolo 8

Assistenza spontanea

L'organismo competente di uno Stato membro, qualora constati od abbia fondati sospetti che:

- un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 non sia conforme alla normativa vitivinicola o sia oggetto di azioni fraudolente per ottenere o commercializzare tale prodotto, e
- che tale mancata conformità abbia un interesse specifico per uno o più Stati membri e sia tale da richiedere misure amministrative o azioni legali,

ne informa immediatamente, tramite l'organismo di contatto di sua pertinenza, l'organismo di contatto dello Stato membro interessato e la Commissione.

Articolo 9

Disposizioni comuni

1. Le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 sono corredate e completate, non appena possibile, dai documenti o da altri utili elementi di prova, nonché dall'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni giudiziarie intentate e riguardano in particolare:

- la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto in causa,
- la sua designazione e presentazione,
- l'osservanza delle norme prescritte per la sua elaborazione e commercializzazione.

2. Gli organismi di contatto interessati dal fatto per cui è stato avviato il procedimento di assistenza si scambiano immediatamente le informazioni relative:

- allo svolgimento delle indagini,
- al seguito riservato alle operazioni in causa sul piano amministrativo o giudiziario.

3. Le spese di viaggio derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, sono a carico:

- dello Stato membro che ha designato un agente per le misure previste dai paragrafi citati, o
- del bilancio comunitario, su domanda dell'organismo di contatto di tale Stato membro, se la Commissione ha formalmente e anticipatamente riconosciuto l'interesse comunitario dell'azione di controllo.

TITOLO IV

BANCA DI DATI ANALITICI

Articolo 10

Funzione della banca dati

1. Il Centro comune di ricerca (CCR) gestisce una banca di dati analitici per i prodotti del settore vitivinicolo.

2. La banca di dati raccoglie i dati ottenuti dall'analisi isotopica dei componenti dell'etanolo e dell'acqua contenuti nei prodotti viticoli, secondo i metodi d'analisi di riferimento descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90.

3. La banca di dati concorre ad armonizzare l'interpretazione dei risultati ottenuti dai laboratori ufficiali degli Stati membri mediante i suddetti metodi d'analisi di riferimento previsti dal regolamento (CEE) n. 2676/90.

Articolo 11

Campioni

1. Per la banca di dati, i campioni di uve fresche da analizzare sono prelevati, trattati e trasformati in vino secondo le istruzioni figuranti nell'allegato I.

2. I campioni di uva fresca sono prelevati in vigneti localizzati in una zona di produzione ben definita per quanto concerne il suolo, la posizione, il modo di coltivazione, la varietà, l'età e le pratiche colturali seguite.

Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è almeno di:

- 400 campioni in Francia,
- 400 campioni in Italia,
- 200 campioni in Germania,
- 200 campioni in Spagna,
- 50 campioni in Portogallo,
- 50 campioni in Grecia,
- 50 campioni in Austria,
- 4 campioni in Lussemburgo,
- 4 campioni nel Regno Unito.

Nella ripartizione dei campioni da prelevare occorre tener conto della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri.

Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse parcelle dove sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti.

3. I campioni sono analizzati secondo i metodi descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 dai laboratori designati dagli Stati membri. I laboratori designati devono rispondere ai criteri generali di funzionamento dei laboratori di prova enunciati nella norma europea NE 45001 o ISO/IEC 17025 e, in particolare, devono partecipare a un sistema di prove di competenza relative ai metodi di analisi isotopica.

4. I laboratori compilano un bollettino d'analisi secondo l'allegato III. Per ogni campione è redatta una scheda segnaletica conforme all'allegato II.

5. Al CCR vengono inviate una copia del bollettino d'analisi, comprendente i risultati e l'interpretazione delle analisi, nonché una copia della scheda segnaletica.

6. Gli Stati membri ed il CCR assicurano:

- la conservazione dei dati contenuti nella banca di dati analitici,
- la conservazione, per un periodo minimo di tre anni dalla data del prelievo, di almeno un campione di controllo per ciascuno dei campioni inviati al CCR per essere analizzati,
- che il ricorso alla banca di dati avvenga unicamente per sorvegliare l'applicazione della normativa vitivinicola comunitaria e nazionale, oppure a scopi statistici o scientifici,
- la protezione dei dati, in particolare contro i furti e le manipolazioni,
- l'accesso, senza eccessivi ritardi o spese, degli interessati alle pratiche che li riguardano per l'eventuale rettifica dei dati ritenuti inesatti.

Articolo 12

Analisi isotopiche

1. Gli Stati membri produttori di vino che non sono attrezzati per effettuare analisi isotopiche spediscono i propri campioni di vino al CCR, che ne effettua l'analisi. In tal caso, essi possono designare un organismo competente abilitato a disporre delle informazioni relative ai campioni prelevati sul loro territorio.

2. Gli Stati membri che eseguono le analisi isotopiche dei prodotti vitivinicoli spediscono al CCR, o a qualsiasi laboratorio da questo designato, almeno il 10 % dei campioni ai fini di un'analisi di verifica.

Articolo 13

Comunicazione dei risultati

1. Le informazioni raccolte nella banca di dati sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dagli Stati membri che ne fanno domanda.

2. In casi debitamente giustificati e qualora siano rappresentative, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione, su richiesta, di altri organismi ufficiali degli Stati membri.

3. La comunicazione di informazioni riguarderà soltanto i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un'analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili. Ogni comunicazione d'informazione sarà accompagnata dal richiamo delle esigenze minime richieste per l'utilizzazione della banca dati.

Articolo 14

Rispetto delle procedure

Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di analisi isotopiche contenuti nelle loro banche di dati siano ottenuti analizzando campioni prelevati e trattati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

TITOLO V

PRELIEVO DI CAMPIONI A FINI DI CONTROLLO*Articolo 15***Domanda di prelievo di campioni**

1. Nell'ambito dell'applicazione dei titoli II e III, gli agenti specifici della Commissione o gli agenti di un organismo competente di uno Stato membro possono chiedere a un organismo competente di un altro Stato membro di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle disposizioni pertinenti di tale Stato membro.
2. L'organismo richiedente dispone dei campioni prelevati e determina in particolare il laboratorio in cui saranno esaminati.
3. I campioni sono prelevati e trattati conformemente alle istruzioni di cui all'allegato IV.

*Articolo 16***Spese per il prelievo, la spedizione e l'analisi dei campioni**

1. Le spese occasionate dal prelievo, dal trattamento e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici, sono a carico dell'organismo dello Stato membro che ha ordinato il prelievo del campione. Tali spese sono calcolate secondo le tariffe applicabili nello Stato membro sul cui territorio sono state effettuate le suddette operazioni.
2. Le spese relative alla spedizione dei campioni di cui all'articolo 12 al CCR o a un altro laboratorio da quest'ultimo designato per l'analisi con metodi isotopici sono a carico della Comunità.

Per gli Stati membri che non dispongono nel proprio territorio di un laboratorio attrezzato per l'analisi dei vini con metodi isotopici, i costi della spedizione al CCR di tutti i campioni da prelevare a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, sono a carico della Comunità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 17***Valore probante**

Le constatazioni effettuate dagli agenti specifici della Commissione o dagli agenti di un organismo competente di uno Stato membro nel quadro dell'applicazione del presente titolo

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

possono essere invocate dagli organismi competenti degli altri Stati membri o dalla Commissione. In tal caso, non si può attribuire a tali constatazioni un minor valore unicamente per il fatto che non provengono dallo Stato membro interessato.

*Articolo 18***Sanzioni**

Fatte salve le disposizioni particolari previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai relativi regolamenti d'applicazione, gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo e adottano tutte le misure necessarie ai fini della loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 19***Destinatari dei controlli**

1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente regolamento non devono ostacolare in alcun modo i controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.
2. I coltivatori dei vigneti nei quali il prelievo di campioni è effettuato dagli agenti di un organismo competente sono tenuti a:
 - non ostacolare in alcun modo l'esecuzione di tali prelievi, e
 - fornire agli agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.

*Articolo 20***Abrogazione**

I regolamenti (CEE) n. 2347/91 e (CEE) n. 2348/91 sono abrogati.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Istruzioni per il prelievo di uve fresche, il loro trattamento e la loro trasformazione in vino destinato ad essere analizzato con i metodi isotopici di cui all'articolo 11

I. PRELIEVO DELLE UVE

- A. Ciascun campione comprende almeno 10 kg di uve sane e mature della stessa varietà di viti. Si sconsiglia la raccolta di uve bagnate dalla rugiada o dalla pioggia. Le uve non devono presentare alcuna traccia di umidità esterna. Le uve vengono prelevate nello stato in cui si trovano.

Il prelievo viene effettuato durante la vendemmia della parcella di cui trattasi. Le uve raccolte devono essere rappresentative dell'intera parcella. Il campione d'uva fresca in tal modo prelevato, eventualmente trasformato in mosto, può essere congelato sino alla vinificazione.

Per i campioni da prelevare sul loro territorio, gli Stati membri possono fissare quantitativi minimi superiori a 10 kg, se ciò è giustificato da esigenze di collaborazione scientifica fra vari laboratori.

- B. All'atto del prelievo dei campioni viene redatta una scheda segnaletica. La scheda include una parte I che riguarda il prelievo delle uve e una parte II che concerne la vinificazione. Essa è conservata con il campione e lo accompagna durante tutte le operazioni di trasporto. La scheda è aggiornata con l'indicazione di tutti i trattamenti a cui è sottoposto il campione.

La scheda segnaletica che riguarda il prelievo del campione è predisposta conformemente alla parte I del questionario che figura nell'allegato II.

II. VINIFICAZIONE

- A. La vinificazione viene effettuata dall'organismo competente o da un servizio da esso appositamente designato e, nella misura del possibile, in condizioni comparabili con quelle abituali della zona di produzione di cui il campione è rappresentativo. La vinificazione deve comportare la trasformazione totale dello zucchero in alcole, ossia a meno di 2 g/l di zuccheri residui. Dopo la chiarificazione e la stabilizzazione tramite SO₂, il vino viene imbottigliato in bottiglie di 75 cl e etichettato.

- B. La scheda segnaletica concernente la vinificazione viene compilata conformemente alla parte II del questionario che figura nell'allegato II.
-

ALLEGATO II

Questionario relativo al prelievo e alla vinificazione dei campioni di uve destinate all'analisi con metodi isotopici

PARTE I

1. *Informazioni generali*
 - 1.1. Numero del campione:
 - 1.2. Nome e funzione dell'agente o della persona abilitata che ha effettuato il prelievo del campione:
 - 1.3. Nome e indirizzo dell'organismo competente responsabile del prelievo del campione:
 - 1.4. Nome e indirizzo dell'organismo competente responsabile della vinificazione e della spedizione del campione quando non si tratta dello stesso servizio di cui al punto 1.3:
2. *Descrizione generale del campione*
 - 2.1. Origine (Stato, regione):
 - 2.2. Anno di raccolta:
 - 2.3. Varietà di viti:
 - 2.4. Colore delle uve:
3. *Descrizione del vigneto*
 - 3.1. Nome e indirizzo del coltivatore della parcella:
 - 3.2. Ubicazione della parcella:
 - comune:
 - località:
 - riferimento catastale:
 - latitudine, longitudine:
 - 3.3. Suolo (ad esempio calcareo, argilloso, argilloso-calcareo, sabbioso):
 - 3.4. Posizione (ad esempio poggio o pendio, pianura, esposizione al sole):
 - 3.5. Numero di ceppi per ettaro:
 - 3.6. Età approssimativa del vigneto (meno di 10 anni, fra 10 e 25 anni, oltre 25 anni):
 - 3.7. Altitudine:
 - 3.8. Metodo di coltivazione e potatura:
 - 3.9. Categoria di vino nella quale le uve vengono normalmente trasformate (vino da tavola, vprqrd, altri):
4. *Caratteristiche della vendemmia e del mosto*
 - 4.1. Resa per ettaro stimata della parcella oggetto della vendemmia:
 - 4.2. Stato sanitario delle uve (ad esempio sane, marce), precisando se le uve erano asciutte o bagnate al momento del prelievo del campione:
 - 4.3. Data di prelievo del campione:
5. *Condizioni meteorologiche prima della vendemmia*
 - 5.1. Precipitazioni verificatesi nei dieci giorni precedenti la raccolta: sì/no.
In caso affermativo, informazioni complementari se disponibili.
6. *Caso di vigneti irrigati. Se la coltura è irrigata:*
 - 6.1. Data dell'ultima irrigazione:

(Timbro e firma dell'organismo competente responsabile del prelievo del campione, con indicazione del nome e della qualifica dell'agente che ha effettuato il prelievo)

PARTE II

1. *Microvinificazione*
 - 1.1. Peso del campione di uve in kg:
 - 1.2. Metodo di torchiatura:
 - 1.3. Volume del mosto ottenuto:
 - 1.4. Dati caratteristici del mosto:
 - indice di rifrazione misurato:
 - acidità totale (in g/l di acido tartarico):
 - 1.5. Metodo di trattamento del mosto (ad esempio schiumatura, centrifugazione):
 - 1.6. Lievitatura (varietà di lievito utilizzato), indicare se vi è stata fermentazione spontanea:
 - 1.7. Temperatura durante la fermentazione (approssimativa):
 - 1.8. Metodo di determinazione della fine della fermentazione:
 - 1.9. Metodo di trattamento del vino (ad esempio travaso):
 - 1.10. Dosaggio dell'anidride solforosa in mg/l:
 - 1.11. Analisi del vino ottenuto:
 - titolo alcolometrico effettivo e totale in % volume:
 - estratto secco totale:
 - zuccheri riduttori in g/l di zucchero invertito:
2. *Tabella cronologica concernente la vinificazione del campione*

Data:

 - del prelievo:
 - della torchiatura:
 - dell'inizio della fermentazione:
 - della fine della fermentazione:
 - della separazione del vino ottenuto dalle fecce:
 - delle varie applicazioni di SO₂:
 - dell'imbottigliamento del vino:
 - della spedizione a un laboratorio specializzato per le misurazioni isotopiche:
 - se del caso, spedizione al CCR:

Data di compilazione della parte II:

(Timbro dell'organismo competente che ha effettuato la vinificazione e firma di un responsabile dell'organismo)

ALLEGATO III

BOLLETTINO D'ANALISI

dei campioni dei vini e dei prodotti viticoli analizzati mediante un metodo isotopico descritto all'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 e destinati ad essere immessi nella banca di dati isotopici presso il CCR

I. INFORMAZIONI GENERALI

1. Paese:
2. Numero del campione:
3. Millesimo:
4. Varietà della vite:
5. Classificazione del vino:
6. Regione/distretto:
7. Nome e indirizzo del laboratorio responsabile dei risultati:
8. Campione per una seconda analisi di verifica presso il CCR: sì/no

II. METODI E RISULTATI

1. *Vino*

- 1.1. Titolo alcolometrico volumico: % vol
- 1.2. Estratto secco totale: g/l
- 1.3. Zuccheri riduttori: g/l
- 1.4. Acidità totale espressa in acido tartarico: g/l
- 1.5. Anidride solforosa totale: mg/l

2. *Distillazione del vino per la SNIF-NMR*

- 2.1. Descrizione dell'apparecchiatura di distillazione:
- 2.2. Volume del vino distillato/peso del distillato ottenuto:

3. *Analisi del distillato*

- 3.1. Tenore di acqua: % (m/m)
(Metodo: Karl-Fischer/Densitometria)
- 3.2. Tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico: % (m/m)
(Metodo: analisi gascromatografica con una colonna capillare appropriata)
- 3.3. Tenore effettivo di alcole etilico nel distillato del vino:
 $t_m D = 1 - [\text{tenore di acqua \% (m/m)}]/100$

4. *Analisi della N.N-tetrametilurea*

- 4.1. Tenore di acqua: % (m/m)
- 4.2. Purezza della TMU: % (m/m)
(Metodo: analisi gascromatografica con una colonna capillare appropriata)

5. *Risultato dei rapporti isotopici deuterio/idrogeno nell'etanolo, misurati per RMN*

- 5.1. $(D/H)_I$ = ppm scarto tipo:
- 5.2. $(D/H)_{II}$ = ppm scarto tipo:
- 5.3. $(D/H)_{QW}$ = ppm scarto tipo:
- 5.4. $(D/H)_{TMU}$ = ppm scarto tipo:
- 5.5. «R» = scarto tipo:

6. Parametri RMN

Frequenza osservata:

Memoria:

Numero di scan:

Numero di prove:

Tempi di acquisizione:

Impulso 90° pulse: ; 01: ; 02:

Potenza di disaccoppiamento:

Temperatura: °C

Moltiplicazione esponenziale: Hz

Correzione della linea di base: sì/no

Zero filling: sì/no.

7. Risultato del rapporto isotopico $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ del vino $\delta^{18}\text{O} [\text{‰}] = \text{‰ V. SMOW} - \text{SLAP}$

Numero di determinazioni:

Scarto tipo:

8. Parametri dell'equilibratura

Equilibratura automatica: sì/no

Temperatura di equilibratura: °C

Volume di campione: ml

Volume del matraccio di equilibratura: ml

Durata di equilibratura: ore

ALLEGATO IV

Prelievo di campioni nel quadro dell'assistenza tra organismi di controllo

1. All'atto del prelievo dei campioni di vino, di mosto d'uva o di altro prodotto vitivinicolo liquido nel quadro dell'assistenza tra organismi di controllo, l'organismo competente provvede a garantire che i campioni:
 - siano rappresentativi della totalità della partita, per quanto concerne i prodotti contenuti in recipienti da 60 l o meno e immagazzinati insieme come partita unica,
 - siano rappresentativi del prodotto contenuto nel recipiente dal quale è stato prelevato il campione, per quanto concerne i prodotti riempiti in recipienti aventi un volume nominale di più di 60 l.

2. I prelievi di campioni si effettuano versando il prodotto in causa in almeno 5 recipienti puliti, ciascuno avente un volume nominale minimo di 75 cl. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, primo trattino, il prelievo di campioni può essere operato anche mediante il ritiro di almeno 5 recipienti aventi un volume nominale minimo di 75 cl, appartenenti alla partita da esaminare.

Se i campioni di distillato di vino sono destinati ad essere analizzati mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio, il volume nominale dei recipienti per i campioni è di 25 cl o addirittura di 5 cl, quando si tratta di una spedizione da un laboratorio ufficiale ad un altro.

I campioni vengono prelevati, eventualmente chiusi, e sigillati alla presenza di un rappresentante dello stabilimento presso il quale viene effettuato il prelievo o di un rappresentante del trasportatore, se il prelievo ha luogo durante il trasporto. L'eventuale assenza di tale rappresentazione viene menzionata nella relazione di cui al paragrafo 4.

Ogni campione deve essere provvisto di un dispositivo di chiusura a perdere, che deve essere inerte e non riutilizzabile.

3. Ogni campione è munito di un'etichetta conforme all'allegato V, parte A.

Se le dimensioni del recipiente non consentono di utilizzare l'etichetta prevista, un numero indelebile è apposto sul recipiente e le indicazioni previste sono riportate su una scheda a parte.

Il rappresentante dello stabilimento in cui avviene il prelievo dei campioni o, se del caso, il rappresentante del trasportatore è inviato a firmare l'etichetta o, se del caso, la scheda.

4. L'agente dell'organismo competente abilitato ad effettuare i prelievi redige una relazione nella quale indica tutti gli elementi da lui considerati rilevanti ai fini della valutazione dei campioni. Egli vi registra, se del caso, le dichiarazioni del rappresentante del trasportatore o dello stabilimento in cui avviene il prelievo dei campioni ed invita il rappresentante a firmare. Egli precisa il quantitativo di prodotti oggetto del prelievo. Nella relazione è specificato se le firme sopra menzionate e quelle di cui al paragrafo 3, terzo comma, sono state rifiutate.

5. Per ogni prelievo, uno dei campioni viene conservato come campione di controllo presso lo stabilimento nel quale è stato eseguito il prelievo e un altro presso il servizio competente dal quale dipende l'agente che ha effettuato il prelievo. Tre dei campioni prelevati vengono inviati al laboratorio ufficiale che effettuerà l'esame analitico o organolettico. Uno dei campioni viene analizzato, mentre un altro viene conservato come campione di controllo. I campioni di controllo devono essere conservati per almeno tre anni a decorrere dalla data del prelievo.

6. I colli dei campioni sono muniti, sull'imballaggio esterno, di un'etichetta di colore rosso conforme al modello di cui all'allegato V, parte B, ed avente un formato di circa 50 per 25 mm.

All'atto della spedizione dei campioni, l'organismo competente dello Stato membro speditore appone il proprio timbro per metà sull'imballaggio esterno e per l'altra metà sull'etichetta rossa.

ALLEGATO V

A. Etichetta per la designazione del campione, conformemente all'allegato IV, punto 3

1. Indicazioni prescritte:

- a) nome e indirizzo, con indicazione dello Stato, dell'organismo competente che ha richiesto il prelievo del campione;
- b) numero d'ordine del campione;
- c) data di prelievo del campione;
- d) nome dell'agente dell'organismo competente abilitato a prelevare il campione;
- e) nome e indirizzo dello stabilimento nel quale il campione è stato prelevato;
- f) designazione del recipiente dal quale il campione è stato prelevato (numero del recipiente, numero della partita di bottiglie, ecc.);
- g) designazione del prodotto, inclusi la zona di produzione, l'anno di raccolta, il titolo alcolometrico effettivo o potenziale e, se possibile, la varietà di vite;
- h) la dicitura seguente: «il campione di controllo riservato può essere analizzato soltanto da un laboratorio autorizzato a procedere alle analisi di controllo. La rottura dei sigilli è passibile di ammenda.»

2. Osservazioni:

3. Dimensione minima: 100 × 100 mm.

B. Modello dell'etichetta rossa di cui all'allegato V, punto 6:

COMUNITÀ EUROPEE

Prodotti da sottoporre ad esame analitico e organolettico in conformità del regolamento (CE) n. 2729/2000

DECISIONE N. 2730/2000/CECA DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2000****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese e riscuote a titolo definitivo il dazio provvisorio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione n. 1000/1999/CECA della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con la decisione n. 1238/2000/CECA della Commissione ⁽³⁾ (qui di seguito denominata «decisione provvisoria»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm classificato al codice NC ex 2704 00 19 e originario della Repubblica popolare cinese (qui di seguito denominata «RPC»).

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

- (2) Una volta comunicati gli elementi e le considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire dazi antidumping provvisori, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni riguardo alle conclusioni provvisorie. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione (qui di seguito denominata «decisione di base»), le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (3) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Tutte le parti interessate che hanno collaborato all'inchiesta sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.
- (4) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le

conclusioni provvisorie sono state opportunamente modificate.

- (5) Dopo avere riesaminato le conclusioni provvisorie sulla base delle informazioni raccolte successivamente all'adozione della decisione provvisoria, si ritiene opportuno confermare le principali conclusioni in essa contenute, purché queste ultime non siano modificate dalle considerazioni formulate nella presente decisione.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. Prodotto in esame**

- (6) Il prodotto in esame è stato definito nella decisione provvisoria come coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm classificabile al codice NC ex 2704 00 19 e originario della RPC. Noto comunemente come coke da fonderia, è prodotto in diverse qualità, aventi, in particolare, tenori di carbonio fisso diversi e costituite da pezzi di varie dimensioni. Tutte le qualità hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e sono utilizzate per gli stessi scopi (come combustibili per forni a cubilotto destinati alla produzione di ghisa, lana di roccia, zinco e piombo) ⁽⁴⁾.
- (7) Il coke da fonderia è stato distinto dagli altri tipi classificati nello stesso codice NC per le dimensioni, vale a dire il coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm è stato considerato l'unico adatto, per dimensioni, ad essere impiegato nei forni a cubilotto, perché in grado di produrre temperature elevate e sostenere carichi elevati senza rompersi. Il coke di diametro inferiore a 80 mm, noto comunemente come coke da altoforno, non è adatto a tali usi, ma è impiegato negli altiforni per l'acciaio e, ad esempio, nella produzione di sostanze chimiche e di zucchero.
- (8) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, alcune parti interessate hanno osservato che, anche se gli 80 mm sono una linea di demarcazione netta, in alcuni casi è stato importato coke da altoforno in pezzi di diametro compreso fra 80 e 100 mm. A tale riguardo, è stato reso noto che alcune autorità doganali applicavano il dazio antidumping provvisorio sia sul coke da fonderia, sia sul coke da altoforno in pezzi di diametro superiore a 80 mm.

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 141 del 15.6.2000, pag. 9.

⁽⁴⁾ La Commissione ha riscontrato un errore di trascrizione nella decisione provvisoria: il termine «piombo di zinco» va letto «zinco e piombo».

- (9) Va notato che il prodotto in esame è il coke da fonderia e non quello da altoforno. Inoltre, essendo meno resistente, il coke da altoforno in pezzi di diametro superiore a 80 mm non è impiegato nei forni a cubilotto per la produzione di ghisa, lana di roccia o per la fusione di zinco e piombo. Va poi sottolineato che, in base alle informazioni fornite dalle parti interessate durante l'inchiesta, nei casi in cui il coke di diametro compreso fra 80 e 100 mm è stato importato insieme ai pezzi di diametro pari o inferiore ad 80 mm, tale prodotto è stato destinato agli altiforni e non è stato generalmente possibile utilizzarlo nei forni a cubilotto.
- (10) Per questo motivo, è opportuno chiarire la definizione del prodotto in esame precisando, da un lato, le sue caratteristiche fisiche, cioè coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm e, dall'altro, il suo impiego, cioè l'utilizzazione nei forni a cubilotto per la produzione di ghisa e lana di roccia e la fusione di zinco e piombo. Va pertanto chiarito che il coke da altoforno, anche se in pezzi di diametro compreso fra 80 e 100 mm, importato insieme al coke in pezzi di diametro pari o inferiore a 80 mm, non è coperto dal presente procedimento.
- (11) Gli esportatori/produttori cinesi e un importatore comunitario hanno affermato che il prodotto in esame importato dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta (1° luglio 1998-30 giugno 1999, in appresso denominato «PI») era coke da fonderia semilavorato che poteva essere considerato un prodotto finito soltanto dopo la cernita. L'importatore comunitario ha affermato che la cernita non serve soltanto a separare i pezzi di dimensioni commerciali (di diametro superiore a 80 mm) da quelli più piccoli (di diametro pari o inferiore a 80 mm), come indicato nel considerando 13 della decisione provvisoria, perché è anche una fase di consolidamento meccanico durante la quale i pezzi incrinati si staccano dal coke da fonderia. Essendo l'ultima fase sostanziale della produzione ad aggiungere valore significativo, si sostiene che la cernita effettuata nella Comunità sia stata sufficiente a modificare l'origine del coke da fonderia importato dalla RPC. A sostegno di tale tesi si fa presente il notevole adeguamento per i costi di cernita accordato dalla Commissione nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi.
- (12) La tesi non è stata giudicata pertinente. La cernita meccanica è un'operazione durante la quale i pezzi di coke sono separati in base alle dimensioni e al calibro senza che vengano modificate le caratteristiche chimiche o fisiche di base, che dipendono dal carbone da coke utilizzato come materia prima e dal metodo di produzione. Il coke da fonderia deve essere sottoposto a setacciatura prima dell'impiego nell'industria per ottenere le dimensioni necessarie per i forni a cubilotto. Di solito, la cernita viene effettuata subito dopo la cokefazione ma, siccome il coke da fonderia è soggetto ad un deterioramento naturale mentre viene caricato, trasportato e

scaricato, è spesso ripetuta dopo il trasporto via mare. A tale riguardo, non si può pensare che con la cernita il coke da fonderia acquisisca proprietà e una composizione diverse da quelle possedute prima di questa operazione. Pertanto, il coke da fonderia non sottoposto a cernita alla frontiera comunitaria non può essere considerato un prodotto semilavorato.

- (13) Inoltre, è stato stabilito che la cernita rappresenta in media meno del 4 % del prezzo cif all'importazione e che l'adeguamento accordato per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi include non soltanto il costo della cernita, ma anche tutti i costi di vendita e di finanziamento sostenuti tra l'importazione e la rivendita. Pertanto, non si può concludere che l'importo complessivo dell'adeguamento concesso nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi si riferisca al valore aggiunto al prodotto dopo l'importazione al fine di determinare l'origine delle merci. Tenuto conto di quanto esposto, non si può ritenere che la cernita effettuata nella Comunità conferisca origine comunitaria al prodotto in esame.
- (14) Quindi, si è giunti alla conclusione che il prodotto in esame è il coke da fonderia originario della RPC, cioè il coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, del tipo usato nei forni a cubilotto per la produzione di ghisa, lana di roccia, zinco e piombo. Inoltre, tutte le qualità di coke da fonderia sono un unico prodotto perché hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono utilizzate per gli stessi scopi.

2. Prodotto simile

- (15) Un utilizzatore ha affermato che il coke da fonderia comunitario non è simile al prodotto in esame, perché quest'ultimo è di qualità inferiore. A sostegno della sua tesi, egli ha affermato che non si può sostituire l'uno con l'altro tipo di coke senza modifiche sostanziali e costose delle attrezzature tecniche e ciò comporta spese importanti. Alcuni utilizzatori hanno sostenuto poi che il prodotto in esame è di qualità inferiore e può essere utilizzato soltanto mescolandolo a quello prodotto nella Comunità, volendo in questo modo dimostrare che essi non sono prodotti simili.
- (16) Va innanzitutto sottolineato che le differenze a livello di qualità non influiscono sulla definizione del prodotto simile, se le caratteristiche chimiche e fisiche di base rimangono le stesse e i due prodotti sono intercambiabili. La questione è stata precisata nei considerando da 19 a 21 della decisione provvisoria. Il problema della qualità ha dato luogo ad una serie di dichiarazioni apparentemente contraddittorie soprattutto da parte delle fonderie. Alcune hanno dichiarato di non poter utilizzare coke da fonderia cinese a causa della sua qualità scadente, altre, invece, considerano il coke da fonderia cinese superiore a quello prodotto nella Comunità. Questa contraddizione indica semplicemente che, anche

se esistono limiti generalmente accettati per quanto riguarda le caratteristiche chimiche e fisiche del coke da fonderia, gli utilizzatori finali possono o scegliere il prodotto più adatto alle loro esigenze o adeguare le attrezzature a un particolare tipo di coke. Ciò è confermato dal fatto che essi sono passati dal coke da fonderia prodotto nella Comunità a quello cinese, tornando poi, in alcuni casi, a quello comunitario. Pertanto, i prodotti sono intercambiabili e la tesi secondo cui è necessario apportare modifiche costose e sostanziali alle attrezzature tecniche non è convincente e va respinta. I due prodotti sono concorrenziali e ciò è dimostrato dal fatto che gli utilizzatori decideranno quale acquistare in base al prezzo. Il fatto che alcuni utilizzatori non siano in grado di passare da un prodotto all'altro non invalida la conclusione.

- (17) Tenuto conto di quanto esposto, le conclusioni di cui ai considerando da 18 a 23 della decisione provvisoria sono confermate.

D. DUMPING

1. Status di economia di mercato

- (18) La società, che ha chiesto lo status di produttore operante in condizioni di economia di mercato, si è opposta alla conclusione della Commissione secondo cui la sua contabilità non risponde ai criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, della decisione di base. Essa sostiene che la Commissione non ha accertato se la sua contabilità sia sufficientemente affidabile da essere usata come base per la determinazione di un margine di dumping individuale.
- (19) Come indicato nel considerando 26 della decisione provvisoria, l'inchiesta ha dimostrato chiaramente che la contabilità della società non riflette in maniera adeguata la sua situazione finanziaria durante il PI, soprattutto per quanto riguarda la registrazione delle vendite. La Commissione ha stabilito che la contabilità non era tenuta in maniera regolare e coerente e non risultava quindi affidabile e conforme alle norme internazionali in materia di contabilità. Essendo questo un criterio in base al quale viene stabilito se l'esportatore interessato opera in condizioni di economia di mercato, la Commissione ha dovuto respingere la richiesta conformemente alla decisione di base. La società non ha fornito prove ulteriori per dimostrare che la sua contabilità era conforme alle norme internazionali. Pertanto, in mancanza di qualsiasi dato tale da dimostrare che la conclusione iniziale della Commissione era errata, le conclusioni provvisorie sono confermate.

2. Trattamento individuale

- (20) La stessa società ha affermato che la Commissione è giunta a conclusioni errate, sostenendo che essa non gode di un'indipendenza giuridica e oggettiva dallo Stato, e non ha dimostrato l'esistenza di un rischio di elusione delle misure antidumping in caso di conces-

sione del trattamento individuale. A tale riguardo, la società sostiene di aver negoziato tutti i contratti di vendita direttamente con i clienti della Comunità e di avere il pieno controllo sulle sue transazioni. La società afferma, infine, che il fatto che la società madre di Honk Kong non abbia risposto al questionario non doveva essere considerato come una mancata collaborazione.

- (21) La Commissione ha accertato che le esportazioni della società erano, almeno in parte, controllate dalle autorità cinesi; essa, infatti, non poteva esportare il prodotto in questione a proprio nome, ma doveva fare affidamento su intermediari statali in possesso di una licenza d'esportazione. Inoltre, l'inchiesta ha stabilito che la società non poteva decidere del tutto liberamente i prezzi all'esportazione, perché doveva versare una commissione agli intermediari statali. Il fatto che i contratti di vendita fossero negoziati direttamente con i clienti della Comunità non può essere considerato di per sé sufficiente a dimostrare la necessaria indipendenza dalle autorità statali. Dato che lo Stato aveva un controllo almeno parziale sulle esportazioni della società, il rischio di elusione del dazio per paese era evidente e non è stato possibile concedere alla società il trattamento individuale.

- (22) L'inchiesta ha accertato che la società madre di Hong Kong ha partecipato attivamente alla commercializzazione del prodotto in esame e ha agevolato le transazioni di esportazione. Va comunque evidenziato che il fatto che la società madre abbia o meno fornito una risposta separata al questionario della Commissione non può modificare le conclusioni enunciate nei considerando 20 e 21, cioè che l'esportatore della RPC non poteva dimostrare un'indipendenza dallo Stato sufficiente a garantirgli il trattamento individuale. Le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 32 e 34 della decisione provvisoria sono pertanto confermate.

3. Prezzo all'esportazione

- (23) Gli esportatori cinesi hanno contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il costo connesso al trasporto marittimo e all'assicurazione (prezzi cif) relativo alle loro esportazioni e hanno replicato affermando che per tutte le esportazioni si sarebbe dovuto ricorrere allo stesso importo cif, cioè o al prezzo cif riferito dai produttori esportatori o a quello calcolato dalla Commissione in base agli effettivi prezzi cif verificati indicati da uno dei principali importatori.
- (24) Per determinare il margine di dumping provvisorio e nei casi in cui le transazioni sono state effettuate su base fob partenza («fob»), la Commissione ha calcolato il prezzo cif in base agli effettivi prezzi cif verificati indicati da uno degli importatori principali. Tuttavia, quando le

vendite sono state effettuate su base cif, è stato considerato il prezzo cif riferito dall'esportatore interessato. Per determinare il margine di dumping definitivo e tenuto conto delle osservazioni ricevute, la Commissione ha riesaminato il suo approccio riscontrando che il prezzo cif riferito dall'esportatore interessato per le vendite effettuate su base cif era in effetti eccessivo e non andava preso in considerazione. Di conseguenza, e dato che non è stato dimostrato in alcun modo che gli effettivi prezzi cif dell'importatore summenzionato fossero inaffidabili o errati, la Commissione ha ritenuto opportuno applicarli a tutte le transazioni cinesi riportate.

4. Confronto

4.1. Costi di trasporto

- (25) Un esportatore cinese ha chiesto che, dato che la sua società è ubicata in prossimità del porto, si tenesse conto dei suoi costi di trasporto per calcolare i prezzi fob partenza («fob») negli Stati Uniti (in appresso denominati «gli USA»), scelti come paese analogo. Gli altri due esportatori cinesi hanno chiesto di calcolare una media dei costi di trasporto del terzo esportatore e dei costi di trasporto interni riscontrati nel paese analogo.
- (26) I costi e i prezzi in un paese non retto da un'economia di mercato sono falsati dall'influenza statale e non sono quindi la risultante di normali forze di mercato. Tale principio è valido anche per i costi di trasporto e per questo motivo non si è tenuto conto dei costi di trasporto effettivi dell'esportatore cinese, ma piuttosto dei costi effettivi verificati sostenuti dai produttori nel paese analogo. È irrilevante che tali costi siano stati verificati dalla Commissione per un produttore cinese nel quadro dell'inchiesta MES, perché al termine dell'inchiesta il trattamento di economia di mercato non è stato accordato. Pertanto, la proposta di prendere in considerazione i costi di trasporto sostenuti dall'esportatore summenzionato è stata respinta.
- (27) La Commissione si è poi chiesta se sia appropriato confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione su base fob. A tale proposito, si è tenuto conto del fatto che in alcuni casi nel paese esportatore la distanza tra le fabbriche e il porto è notevole. Per il calcolo definitivo, si è ritenuto opportuno cambiare la base del confronto e applicare il livello franco fabbrica. Sono stati apportati gli adeguamenti necessari al prezzo all'esportazione e, in mancanza di ogni altra informazione attendibile al riguardo, si è fatto ricorso al costo di trasporto interno effettivo più basso riscontrato sul mercato interno USA come base per il calcolo dell'adeguamento.

4.2. Processo di produzione

- (28) Gli esportatori cinesi hanno ribadito la loro richiesta di un adeguamento per differenze nel processo di produzione. Essi sostengono che il processo di produzione richiede investimenti di capitali inferiori a quelli necessari nel paese analogo, perché gli USA impiegano forni più sofisticati.

- (29) Per quanto riguarda le differenze nel processo di produzione tra un paese non retto da economia di mercato e il rispettivo paese analogo, la Commissione concede generalmente un adeguamento per vantaggi comparativi. Tuttavia, tali adeguamenti non possono essere concessi in maniera selettiva per alcuni elementi di costo che non possono essere rappresentativi della situazione globale.

4.3. Vantaggi comparativi

- (30) Gli esportatori cinesi hanno ribadito la loro richiesta di adeguamenti per vantaggi comparativi naturali rispetto al paese analogo in termini di accesso alla materia prima. A tale proposito, hanno sostenuto che non si sarebbe dovuto ricorrere al valore normale del paese analogo per confrontarlo con il prezzo all'esportazione, perché la RPC ha le riserve di carbone più grandi del mondo, che consentono lo sviluppo dell'industria mineraria e influenzano il prezzo delle materie prime, e quindi del coke da fonderia. Inoltre, gli esportatori cinesi sostengono che i produttori cinesi possono accedere facilmente alle materie prime, perché l'attività estrattiva si svolge in superficie, mentre negli Stati Uniti il carbone viene estratto principalmente nel sottosuolo.
- (31) La Commissione ha valutato in maniera approfondita se i produttori cinesi abbiano dei vantaggi comparativi naturali rispetto a quelli statunitensi. A tale riguardo, dall'inchiesta è emerso innanzitutto che, contrariamente a quanto affermato, sono gli Stati Uniti a disporre delle più grandi riserve di carbone del mondo. Inoltre, è stato accertato che negli Stati Uniti l'attività di estrazione mineraria in superficie è ampiamente diffusa (probabilmente, in percentuale equivalente a quella calcolata per la RPC) e che l'estrazione mineraria nel sottosuolo è praticata anche nella RPC. Quindi, è stato stabilito che gli USA e la RPC hanno un accesso simile alle materie prime e che, di conseguenza, entrambi i paesi hanno gli stessi vantaggi comparativi. Pertanto, non è giustificato alcun adeguamento. La Commissione conferma le conclusioni provvisorie in merito a tale punto enunciate nel considerando 51 della decisione provvisoria e ribadisce che, conformemente alla decisione di base, la scelta degli Stati Uniti come paese analogo nel presente procedimento è la più appropriata e ragionevole.

4.4. Commissioni

- (32) Un esportatore cinese ha sostenuto che le commissioni versate non dovevano essere dedotte dal prezzo all'esportazione. La richiesta è stata accolta e i prezzi all'esportazione sono stati opportunamente adeguati.

5. Margine di dumping

- (33) Come indicato nel considerando 58 della decisione provvisoria, il grado di cooperazione dei produttori/esportatori cinesi necessitava di un ulteriore esame ed è stato calcolato che le esportazioni delle società che hanno collaborato rappresentavano il 57,8 % del volume

complessivo di coke da fonderia esportato nella Comunità durante il PI. Va notato che, poiché non erano disponibili dati Eurostat separati relativi all'importazione per il coke da fonderia, il grado di cooperazione è stato calcolato in base al volume di coke da fonderia importato riferito, e verificato, dagli importatori che hanno collaborato.

- (34) Nel calcolo di un unico margine di dumping a livello nazionale, la Commissione ha dovuto tener conto quindi dell'elevato grado di non cooperazione, al fine di non ricompensare le parti che non hanno collaborato. A tale riguardo, ai produttori/esportatori che non hanno collaborato è stato attribuito un margine di dumping corrispondente al margine più elevato stabilito per un'operazione rappresentativa di una società che ha collaborato nella RPC. Il margine di dumping unico a livello nazionale è stato calcolato come la media ponderata tra il margine stabilito per i produttori/esportatori che hanno collaborato e il margine calcolato per i produttori/esportatori che non hanno collaborato.
- (35) Il margine di dumping paese definitivo a livello nazionale, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione cif franco frontiera comunitaria è superiore al 60 %.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (36) Le parti interessate non hanno formulato osservazioni riguardo alla definizione provvisoria dell'industria comunitaria; le conclusioni di cui ai considerando da 60 a 65 della decisione provvisoria sono pertanto confermate.

F. PREGIUDIZIO

1. Nota preliminare

- (37) L'esame dell'evoluzione della situazione per la determinazione del pregiudizio ha coperto il periodo compreso fra il 1° gennaio 1995 e le fine del PI.
- (38) Una parte interessata ha sostenuto che la scelta del 1995 come data di avvio per la raccolta dei dati ha falsato l'analisi del pregiudizio perché il 1995 è stato un anno eccezionalmente buono per l'industria comunitaria per l'elevatissima domanda, mentre scegliendo il 1994 si sarebbe dimostrato che la situazione dell'industria comunitaria durante il PI era la stessa del 1994 e che non c'era stato alcun pregiudizio.
- (39) Va notato che lo scopo dell'inchiesta sul pregiudizio è valutare le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione economica dell'industria comunitaria durante il PI. Per effettuare tale esame, viene determinato l'andamento di alcuni indicatori sulla base delle informazioni relative a un certo numero di anni precedenti il PI. Non si vuole analizzare la situazione all'inizio e alla fine del periodo considerato, ma piuttosto valutare gli sviluppi registrati durante il periodo esaminato per determinare se la situazione dell'industria

comunitaria in detto periodo possa essere considerata pregiudizievole. A tale riguardo, tenuto conto della situazione dell'industria comunitaria durante il PI, le conclusioni sul pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbero rimaste le stesse sia che si fosse considerato il 1994 come punto di partenza, sia che fosse stato scelto il 1995.

2. Consumo comunitario apparente

- (40) Non essendo pervenute osservazioni circa il consumo apparente sul mercato comunitario, le conclusioni di cui ai considerando 66 e 67 della decisione provvisoria sono confermate.

3. Importazioni originarie della RPC

3.1. Volume delle importazioni in questione, quota di mercato, quota di produzione e andamento dei prezzi delle importazioni in questione

- (41) Non essendo pervenute osservazioni riguardanti il volume delle importazioni e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping, le considerazioni e le conclusioni dei cui ai considerando da 68 a 72 della decisione provvisoria sono confermate.

3.2. Sottoquotazione dei prezzi

- (42) Una parte interessata ha affermato che per calcolare equamente la sottoquotazione, i prezzi praticati dall'industria comunitaria devono essere confrontati con i prezzi di vendita dell'importatore adeguati per tener conto del minor calore di combustione ottenuto dal prodotto cinese, che ha un tenore di carbonio fisso inferiore, e agli investimenti necessari per l'impiego di coke da fonderia cinese.
- (43) Va notato che tali differenze sono state già tenute in debito conto nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi (cfr. considerando 74 della decisione provvisoria). Inoltre, dalle informazioni fornite dalle parti interessate emerge che non è necessaria alcuna attrezzatura particolare per utilizzare il prodotto in questione o quello comunitario. Entrambi possono essere utilizzati in qualsiasi forno a cubilotto, anche se il forno deve essere adeguato alle diverse qualità di coke da fonderia utilizzato, indipendentemente dalla sua origine. Pertanto, la richiesta non è pertinente.
- (44) È stato affermato che l'adeguamento dei prezzi cinesi in relazione al più basso tenore di carbonio fisso non riflette in modo sufficiente le differenze tra le caratteristiche fisiche del prodotto in esame e del coke da fonderia comunitario. Per questo motivo, è stato proposto di basare il valore di mercato di questa differenza sulle penalità previste nei contratti in caso di superamento dei livelli massimi consentiti in ciascuno di questi articoli.

- (45) Dalle informazioni fornite dalle parti interessate emerge che le vendite di coke da fonderia sono generalmente basate su contratti nei quali entrambe le parti stabiliscono dei livelli minimi/massimi per il contenuto di ceneri, umidità e materia volatile, fissano le penalità applicabili in caso di superamento di tali limiti e concordano i prezzi. È pertanto normale che per il coke da fonderia di diverse qualità sia pagato lo stesso prezzo, purché non siano superati i limiti stabiliti. Inoltre, i prezzi all'esportazione riferiti dai produttori esportatori cinesi usati nel calcolo della sottoquotazione non tengono conto dell'eventuale applicazione di penalità contrattuali. Tenuto conto di quanto esposto, non si ritiene opportuno valutare la differenza tra il prodotto in esame e quello comunitario, in termini di contenuto di ceneri, umidità e/o materia volatile, sulle penalità contrattuali.
- (46) Una parte interessata ha osservato che, per confrontare il prodotto in esame e quello comunitario allo stesso stadio commerciale, sarebbe opportuno un adeguamento per i prezzi all'importazione cinesi in modo da tener conto non soltanto dei costi di vendita e di finanziamento sostenuti dagli importatori non collegati, ma anche del loro margine di profitto.
- (47) La richiesta è ritenuta giustificabile ai fini del confronto dei due prodotti allo stesso stadio commerciale. Pertanto, l'adeguamento apportato nella fase provvisoria per i costi di vendita e finanziamento sostenuti dagli importatori nella Comunità dovrebbe comprendere anche il margine di profitto ottenuto dagli importatori non collegati sulle loro vendite del prodotto in esame. Tale adeguamento è stato calcolato in base alla redditività media ponderata riferita dagli importatori non collegati che hanno collaborato durante il PI (7,2 %).
- (48) Sulla base di quanto esposto, si conclude che durante il PI il coke da fonderia cinese è stato venduto nella Comunità a prezzi che rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria rappresentavano una sottoquotazione del 25,7 %.

4. Situazione dell'industria comunitaria

- (49) Non avendo ricevuto osservazioni in merito, le conclusioni provvisorie relative alle scorte, al volume delle vendite e alla quota di mercato (crescita), agli investimenti, all'occupazione e alla produttività sono confermate.

4.1. Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

- (50) Un utilizzatore ha affermato che il calo nella produzione e nell'utilizzazione degli impianti evidenziato nella decisione provvisoria non è dovuto all'aumento del volume delle importazioni del prodotto in esame, ma a fattori tecnici. A sostegno della tesi, si rileva che la quantità di

coke da fonderia prodotto dipende dalla durata del processo di cokefazione: allungando i tempi si produrrebbe più coke, ma l'utilizzazione degli impianti verrebbe di conseguenza ridotta. Inoltre, dato che la fabbricazione di coke da fonderia genera un 10 % circa di rifiuti («fini di coke») ed almeno un 10-15 % di pezzi con un diametro inferiore a 80 mm, si sostiene che per una capacità nominale del 100 %, l'effettivo volume di produzione dell'industria comunitaria possa essere soltanto del 75 %. Si afferma, infine, che, se le attrezzature non saranno costantemente migliorate, le capacità dell'industria comunitaria scenderanno dell'1,3-1,5 % all'anno.

- (51) Per quanto riguarda la valutazione della capacità di produzione, è stato accertato che la dimensione del coke dipende non soltanto dalla durata del processo di cokefazione (più lunghi i tempi, maggiore la resa di coke) ma anche dalla miscela (il miscuglio specifico di carbone da coke e antifratturanti) e dalla temperatura del forno (una temperatura più elevata consente di ridurre la durata del processo di cokefazione) utilizzate nella produzione. Inoltre, la valutazione della capacità di produzione dell'industria comunitaria è stata basata su una formula uniforme che ha tenuto conto del carico massimo di carbone da coke per forno, dei giorni lavorativi annui (365), del numero di volte in cui i forni vengono scaricati ogni giorno, della resa della materia volatile del carbone da coke convertito in gas di cokeria durante la cokefazione, nonché della resa per dimensioni. La necessità di adeguare continuamente i macchinari spiega gli investimenti annui dell'industria comunitaria, come indicato nel considerando 91 della decisione provvisoria. Tenuto conto di quanto esposto, la tesi secondo cui il calo di produzione e dell'utilizzazione degli impianti non dipende dalle importazioni oggetto di dumping va respinta e le conclusioni di cui ai considerando da 78 a 81 della decisione provvisoria devono essere confermate.

4.2. Prezzi di vendita e fattori che li influenzano, inclusi i salari

- (52) Per quanto riguarda lo sviluppo dei prezzi e dei costi unitari medi ponderati, si distinguono due fasi, una tra il 1995 e il 1997 e l'altra tra il 1997 e il PI. Durante la prima fase, i prezzi dell'industria comunitaria sono cresciuti del 6 %, e hanno coinciso con l'aumento dei prezzi delle materie prime. Durante la seconda fase, i prezzi dell'industria comunitaria sono calati più dei prezzi delle materie prime, mentre i costi unitari aumentavano a causa della ridotta utilizzazione degli impianti. Di conseguenza, i prezzi dell'industria comunitaria non hanno potuto raggiungere un livello sufficiente da coprire i costi tra il 1997 e il PI.

(53) Per quanto riguarda i costi di produzione si registrano due fasi. Tra il 1995 e il 1997, malgrado un aumento (soprattutto delle materie prime), i costi di produzione si sono ripercossi sui prezzi di vendita e pertanto l'industria comunitaria è rimasta in attivo. Tra il 1997 e il PI, invece, l'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è calata e pertanto è stato necessario ripartire i costi fissi, che in questo tipo di industria includono tutti i costi, tranne le materie prime, su una produzione in calo, con il conseguente aumento dei costi unitari. Inoltre, il volume delle vendite e i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti. L'effetto combinato dell'aumento dei costi e della diminuzione del volume delle vendite (- 8 %) e dei prezzi (- 7 %) ha comportato per l'industria comunitaria perdite del - 5,5 % nel PI.

(54) Per quanto riguarda, in particolare, il costo del lavoro, nonostante la diminuzione in termini assoluti tra il 1997 e il PI, il costo unitario del lavoro è aumentato a seguito del calo della produzione.

4.3. *Redditività, flusso di cassa, utile sul capitale investito e capacità di procurarsi capitale*

(55) Va notato che le conclusioni indicate al considerando 89 della decisione provvisoria relative alla redditività dell'industria comunitaria sono state riviste per tener conto di un errore di calcolo intervenuto nella fase provvisoria. Anche per quanto riguarda la redditività dell'industria comunitaria sono state registrate due fasi: tra il 1995 e il 1997 la redditività è rimasta positiva (9,4 % nel 1995, 14,1 % nel 1996 e 8,1 % nel 1997), mentre è scesa all'1,3 % nel 1998 e a - 5,5 % nel PI.

(56) Il flusso di cassa è passato da un indice pari a 100 nel 1995, a 141 nel 1996, a 96 nel 1997, a 33 nel 1998 e a - 16 nel PI. La tendenza mostra che la situazione dell'industria comunitaria in termini di flusso di cassa è peggiorata nettamente tra il 1997 e il PI.

(57) Per quanto riguarda l'utile sul capitale investito e la capacità di procurarsi capitale, tra il 1995 e il 1997 il profitto lordo dell'industria comunitaria è stato sufficiente a coprire investimenti in nuove attività. Nel 1998 e durante il PI, invece, i profitti non sono stati sufficienti per investire in nuove attività.

4.4. *Entità del margine di dumping*

(58) Tenuto conto del volume e dei prezzi delle importazioni originarie dalla RPC, l'entità del margine di dumping sull'industria comunitaria non può essere ritenuto trascurabile.

5. Conclusioni sul pregiudizio

(59) In base alle considerazioni e ai fatti esposti nei considerando da 50 a 58, si può concludere che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio durante il PI. In particolare, essa ha registrato perdite a causa del calo del volume e dei prezzi delle vendite e anche dell'aumento

dei costi unitari derivante dalla ridotta utilizzazione degli impianti. Pertanto, le conclusioni provvisorie di cui al considerando 98 della decisione provvisoria relative al pregiudizio subito dall'industria comunitaria sono confermate.

G. NESSO DI CAUSALITÀ

(60) Nella decisione provvisoria si è concluso che esistono molti elementi di prova che attestano l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il grave pregiudizio riscontrato. È stato accertato che, mentre il consumo è rimasto stabile, il volume delle importazioni cinesi è aumentato del 63 % nel periodo considerato e la loro quota di mercato è passata dal 17,3 % nel 1995 al 27,9 % nel PI. Tale aumento ha coinciso con la riduzione equivalente della quota di mercato dell'industria comunitaria. Inoltre, durante il PI i prezzi delle importazioni cinesi sono stati notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria (25,7 %). L'aumento delle importazioni cinesi ha coinciso con la diminuzione del volume delle vendite e dell'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria, e ciò ha contribuito all'aumento dei costi unitari, che ha comportato perdite notevoli durante il PI (- 5,5 %).

(61) Alcune parti interessate hanno affermato che l'evoluzione dei prezzi e dei costi dell'industria comunitaria non è stata influenzata dalle importazioni cinesi, ma dal prezzo della materia prima principale, il carbone di coke. In particolare, un utilizzatore ha affermato che il prezzo del carbone di coke importato dagli Stati Uniti è aumentato notevolmente nel periodo interessato, essenzialmente a causa dell'apprezzamento dell'USD, che non è stato possibile compensare con una diminuzione dei costi di trasporto. Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova a sostegno di questa tesi.

(62) Per quanto riguarda i prezzi del carbone da coke, come affermato nel considerando 119 della decisione provvisoria, i prezzi delle materie prime sono aumentati dal 1995 al 1997 e sono poi diminuiti tra il 1997 e il PI. Malgrado la svalutazione dell'ECU/EUR rispetto all'USD nel periodo considerato, è stato constatato che i prezzi fob del carbone da coke proveniente dagli Stati Uniti e i costi di trasporto transatlantico sono diminuiti e ciò ha permesso di compensare gli effetti dell'apprezzamento dell'USD registrato a partire dal 1997.

(63) Inoltre, tra il 1997 e il PI i prezzi di vendita del coke da fonderia comunitario sono diminuiti più del prezzo unitario delle materie prime. Su questa base, la conclusione esposta nel considerando 120 della decisione provvisoria, secondo cui i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti più rapidamente dei prezzi delle materie prime, è confermata.

(64) Un produttore esportatore ha sostenuto anche che le importazioni cinesi non possono aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria perché la redditività di quest'ultima è aumentata tra il 1995 e il 1996, mentre nello stesso periodo, le importazioni cinesi hanno raggiunto il livello più basso.

(65) A tale riguardo, va innanzitutto evidenziato che il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e la situazione dell'industria comunitaria deve essere accertato durante il PI. Inoltre, lo sviluppo dei prezzi all'importazione cinesi tra il 1995 e il 1997 è stato determinato dalla migliore stabilità della qualità del prodotto in esame. Infine, durante il PI i prezzi cinesi sono diminuiti e si sono attestati su livelli notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, e ciò ha determinato un notevole aumento del volume delle importazioni cinesi durante il PI.

(66) In conclusione, e tenuto conto del fatto che non è stato evidenziato nessun altro fattore possibile di pregiudizio e non sono state formulate altre osservazioni relative al nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC e il pregiudizio subito, le conclusioni provvisorie sul nesso di causalità di cui ai considerando da 99 a 127 della decisione provvisoria sono confermate.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Nota preliminare

(67) È opportuno fare presente che, in base ai considerando da 128 a 148 della decisione provvisoria, sono stati valutati tutti gli interessi in gioco, inclusi quelli dell'industria comunitaria, degli importatori e degli industriali. In via provvisoria, la Commissione ha deciso che non ci sono motivi impellenti per non istituire misure antidumping sulle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC.

2. Impatto delle misure sull'industria comunitaria

(68) Dato che le parti non hanno presentato nuovi fatti od osservazioni riguardo all'impatto delle misure antidumping sull'industria comunitaria, le conclusioni enunciate ai considerando da 135 a 145 della decisione provvisoria sono confermate.

3. Impatto delle misure sugli importatori/operatori commerciali

(69) Un importatore ha affermato che gli interessi degli importatori/operatori commerciali non sono stati valutati in maniera adeguata. In particolare, ha affermato che, anche se il prodotto in esame rappresenta soltanto una piccola parte dell'insieme delle attività degli importatori/operatori commerciali, esso ha un notevole effetto

positivo sui loro costi complessivi e sul giro d'affari grazie alle economie di scala realizzate importando maggiori quantità di tipi diversi di prodotti del carbone, in particolare il coke da fonderia. Egli sostiene inoltre che non esistono fonti adeguate di approvvigionamento alternative al coke da fonderia cinese.

(70) Va notato innanzitutto che ogni economia di scala imputabile alle importazioni del prodotto in esame è il risultato di pratiche di dumping attuate dai produttori esportatori cinesi. Inoltre, l'esigua percentuale delle attività connesse ai prodotti del carbone colpita dall'istituzione di misure antidumping sul coke da fonderia (meno del 2,5 % del giro d'affari totale) dimostra che non è possibile che economie di scala sostanziali siano effettivamente minacciate.

(71) Per quanto riguarda le fonti alternative di approvvigionamento, va ricordato che l'obiettivo dell'istituzione delle misure antidumping non è impedire le importazioni del prodotto in esame nella Comunità, ma eliminare gli effetti di distorsione degli scambi provocati dal dumping pregiudizievole e ristabilire una vera concorrenza. Inoltre, è improbabile che gli importatori/operatori commerciali decidano di non importare più dalla RPC, tenuto conto degli investimenti realizzati nel paese e della qualità del prodotto in esame. Infine, gli importatori/operatori commerciali commercializzano anche coke da fonderia prodotto dall'industria comunitaria.

(72) Di conseguenza, le conclusioni enunciate nei considerando da 146 a 151 della decisione provvisoria sui probabili effetti delle misure antidumping sugli importatori/operatori commerciali sono confermate.

4. Impatto delle misure sugli utilizzatori

4.1. Nota preliminare

(73) Durante la fase provvisoria dell'inchiesta, i probabili effetti dell'istituzione e/o della non istituzione di misure antidumping sono stati valutati in base alle informazioni circostanziate presentate dagli utilizzatori che hanno collaborato, in particolare da un grande produttore di lana di roccia e da un certo numero di fonderie.

(74) Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che i dati usati per valutare l'impatto dei dazi antidumping sulle fonderie non sono rappresentativi. Un nuovo esame di tali effetti è stato effettuato in base alle nuove informazioni comunicate dai seguenti utilizzatori:

Produttori di lana di roccia

— Partek Paroc Oy, Helsinki, Finlandia.

Fonderie

— CFFC — Pamco Industries SA, Parigi, Francia,

— Chamberlin & Hill plc, Walsall, Regno Unito,

- Cradley Castings Ltd, Cradley, Regno Unito,
- Darcast Components Ltd, Smethwick, Regno Unito,
- Eisengiesserei Kronach Karl Sperber GmbH, Kronach, Germania,
- FASS SA, Sancerre, Francia,
- Fonderia di Montorso SpA, Vicenza, Italia,
- Fonderies Franco Belges SA, Merville, Francia,
- Fucoli SA, Coimbra, Portogallo,
- Godin SA, Guise, Francia,
- Guss Komponenten GmbH, Hall in Tirol, Austria,
- Jones and Champbell Ltd, Larbert, Regno Unito,
- Piret SA, Gilly, Belgio,
- Römheld & Moelle GmbH, Mainz, Germania,
- Sachs Giesserei GmbH, Kitzingen, Germania,
- Tiroler Röhren- und Metallwerke AG, Hall in Tirol, Austria,
- V. Luzuriaga — Tafalla SA, Tafalla, Spagna.

Fonderie di piombo

- Tudor SA, Madrid, Spagna.

4.2. Produttori di lana di roccia

- (75) Le conclusioni definitive riguardo all'impatto delle misure antidumping sui produttori di lana di roccia si basano sulle informazioni comunicate da Rockwool International A/S, Copenhagen, Danimarca, per conto di quattro filiali indicate nel considerando 132 della decisione provvisoria, e da Partek Paroc Oy, Helsinki, Finlandia.
- (76) È stato riscontrato che il coke da fonderia rappresenta il 2,8 % del costo di produzione totale per i produttori di lana di roccia, la cui redditività è aumentata dal 6,5 % del 1997 al 7,9 % del 1998.
- (77) È stato affermato che, contrariamente a quanto indicato nelle conclusioni provvisorie, l'industria comunitaria avrebbe probabilmente ripercosso integralmente sui suoi prezzi il dazio antidumping istituito.
- (78) Dalle informazioni fornite dalle parti interessate emerge che i prezzi dei produttori comunitari sono rimasti nel complesso allo stesso livello registrato durante il PI, poiché i prezzi vengono di solito negoziati una volta all'anno, alla fine dell'anno. Aumenti sono presi in considerazione per il 2001. Tali aumenti possono essere attribuiti in parte alle istituzioni delle misure antidumping, ma in parte anche all'aumento dei costi dell'industria comunitaria. Probabilmente l'industria comunitaria beneficerà dell'istituzione delle misure antidumping sotto forma di un aumento della produzione e delle vendite e di una diminuzione dei costi unitari, e ciò consentirà all'industria comunitaria di recuperare la sua redditività.

(79) In ogni caso, anche se l'industria comunitaria decidesse di ripercuotere integralmente il dazio sui prezzi, l'aumento ipotetico massimo dei costi per i produttori di lana di roccia sarebbe dell'1 % circa. In questo caso, e supponendo che tutti gli altri elementi di costo rimanessero uguali, un aumento dei costi per i produttori di lana di roccia derivante dall'istituzione di misure antidumping richiederebbe un aumento dei prezzi massimo inferiore all'1 %, per mantenere lo stesso livello di redditività.

(80) È stato ribadito che i produttori di lana di roccia saranno costretti a trasferire gli impianti di produzione per evitare riduzioni della redditività in caso di istituzione di misure antidumping, poiché l'aumento derivante dei costi non può essere ripercosso sui clienti finali.

(81) Va notato che nel mercato della lana di roccia è essenziale che gli impianti siano situati vicino ai clienti industriali, e dimostrino una certa flessibilità nella produzione per poter far fronte alla domanda e al servizio richiesti. Tenuto conto delle conclusioni summenzionate sugli effetti probabili delle misure antidumping e della natura del mercato della lana di roccia enunciate nel considerando 79, si ritiene improbabile che un siffatto aumento dei prezzi del coke da fonderia possa provocare un trasferimento degli impianti al di fuori della Comunità.

(82) Tenuto conto di quanto esposto, le conclusioni enunciate nei considerando da 153 a 166 della decisione provvisoria, secondo cui l'istituzione di misure antidumping sul coke da fonderia cinese non dovrebbe influenzare in misura notevole la situazione economica dei produttori di lana di roccia, sono confermate.

4.3. Fonderie

(83) Nel considerando 175 della decisione provvisoria, la Commissione ha affermato che avrebbe approfondito la questione della redditività delle fonderie durante la fase definitiva in base alle nuove informazioni presentate dalle parti interessate successivamente alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

(84) Le conclusioni enunciate nei considerando 88 e 89 si basano sui dati circostanziati forniti da 22 fonderie di diversa importanza in termini di giro d'affari, occupazione e redditività. Le fonderie sono situate in otto Stati membri (Regno Unito, Belgio, Austria, Portogallo, Germania, Francia, Italia e Spagna) e producono un'ampia gamma di pezzi fusi destinati ai principali settori di utilizzazione finale, quali l'industria automobilistica (blocco motore e servosterzo), l'industria meccanica (pompe e compressori) e l'edilizia (approvvigionamento idrico e rete fognaria). Tenuto conto di quanto esposto, i dati forniti da queste società sono ritenuti sufficientemente rappresentativi della situazione delle fonderie.

(85) Il Comitato delle associazioni delle fonderie europee (CAEF) ha affermato che l'interesse delle fonderie non è stato valutato in maniera adeguata durante la fase provvisoria. Esso sostiene, in particolare, che le fonderie che hanno collaborato a tale fase, e i cui dati sono stati presi in considerazione per questo esame, producono soprattutto prodotti ad alto valore aggiunto che offrono margini di profitto di gran lunga superiori alla media dell'industria e che pertanto esse non sono rappresentative della situazione generale. A sostegno della sua tesi, il comitato ha comunicato informazioni sulla redditività di alcune singole fonderie, nonché stime fornite dalle associazioni nazionali, affermando che queste ultime dovrebbero essere utilizzate per valutare l'impatto delle misure antidumping sull'intero settore e che non bisogna tener conto dei dati presentati da singole società.

(86) A tale riguardo, va notato che i dati comunicati dalle associazioni nazionali si basano su stime e/o si riferiscono anche a fonderie che non utilizzano coke da fonderia. Inoltre, i dati utilizzati per analizzare l'effetto delle misure antidumping sulle fonderie provengono da aziende di diversa dimensione situate in vari Stati membri e impegnate nella fabbricazione di pezzi fusi per varie utilizzazioni finali. I dati comunicati da queste società sono stati debitamente verificati tramite contabilità certificata. Tenuto conto di quanto sopra, non appare opportuno non tenere conto dei dati forniti dalle fonderie che hanno collaborato e utilizzare, invece, le informazioni presentate dalle associazioni nazionali.

(87) Il CAEF ha ribadito che l'istituzione di misure antidumping avrebbe provocato un aumento dei costi per le fonderie. Siffatto aumento dei costi, che le fonderie non possono ripercuotere sui clienti, si tradurrebbe in una diminuzione dei profitti che andrebbe compensata con una riduzione della manodopera, che sarebbe più significativa che nel caso dell'industria comunitaria del coke da fonderia. È stato aggiunto anche che qualsiasi aumento del prezzo del coke da fonderia influenzerebbe la competitività delle fonderie.

(88) Dato che il coke da fonderia rappresenta l'1,8 % del costo di produzione complessivo delle fonderie, l'istituzione di un dazio antidumping potrebbe comportare un ipotetico aumento massimo dei costi delle fonderie inferiore allo 0,8 %. Questo risultato è stato ottenuto supponendo addirittura che gli importatori ripercuotano integralmente il dazio sui clienti e che l'industria comunitaria aumenti i prezzi in modo da assorbire completamente il dazio.

(89) Tenuto conto di quanto esposto, è improbabile che l'aumento stimato del costo di produzione possa compromettere la redditività delle fonderie. Per valutare l'impatto dei costi, va notato che tra il 1997 e il 1998 il prezzo medio dei pezzi fusi per tonnellata è aumentato del 4 %. Dato che i costi di produzione delle fonderie sono rimasti stabili, la redditività media ponderata è passata dal 4,4 % nel 1997 al 7,4 % nel 1998. Inoltre, va tenuto presente che le fonderie devono far fronte alle fluttuazioni dei loro principali elementi di costo quali il prezzo dei rottami di ferro, cioè la principale materia prima utilizzata nella produzione di ghisa, nonché alle

fluttuazioni dei tassi di cambio. Di conseguenza, è probabile che per le fonderie l'eventuale impatto negativo delle misure sul costo di produzione, sulla redditività, sulla competitività o sull'occupazione sarà molto limitato.

(90) In considerazione di quanto sopra, la nuova inchiesta ha confermato che le conclusioni tratte dalla Commissione nel considerando 176 della decisione provvisoria, in base alle quali l'impatto delle misure antidumping non è tale da condizionare in maniera significativa la situazione economica delle fonderie della Comunità, sono confermate.

4.4. Fonderie di zinco o di piombo

(91) Una risposta è pervenuta da una società che utilizza il coke da fonderia nella produzione per autoconsumo di piombo e di leghe di piombo nel suo impianto di fabbricazione di batterie. Tenuto conto che questo produttore lavora il piombo per il proprio fabbisogno, non sono stati forniti indicatori relativi ai costi, ai prezzi e alla redditività per quanto riguarda l'attività collegata alla fusione del piombo. Per questo motivo, non è stato possibile prendere in considerazione i dati forniti da questa società per la valutazione dell'impatto delle misure antidumping.

5. Altri elementi relativi all'interesse della Comunità

(92) Alcuni utilizzatori hanno affermato che, poiché l'industria comunitaria non è in grado di rifornire l'intero mercato della Comunità, qualsiasi cambiamento nella struttura attuale di approvvigionamento potrebbe provocare una generale difficoltà di rifornimento. Essi sostengono che l'istituzione di misure antidumping provvisorie ha già provocato difficoltà di approvvigionamento sul mercato comunitario e ha determinato un aumento dei prezzi che ha influenzato negativamente la posizione degli utilizzatori comunitari.

(93) Innanzitutto, va rammentato che è probabile che in assenza di misure antidumping la situazione dell'industria comunitaria continuerebbe a deteriorarsi, e che si giungerebbe alla chiusura a medio/lungo termine di società, come indicato nei considerando da 177 a 180 della decisione provvisoria. Questa conclusione si spiega in particolare con la perdita di quote di mercato e il calo di redditività dell'industria comunitaria nel periodo considerato. Tale situazione comporterebbe una limitazione delle fonti di approvvigionamento tale da provocare una penuria, nonché un livello ridotto di concorrenza sul mercato comunitario.

(94) In secondo luogo, è improbabile che le importazioni originarie della RPC scompaiano dal mercato comunitario dopo l'istituzione delle misure antidumping. Questa conclusione si spiega in particolare tenendo conto degli investimenti realizzati dagli importatori/operatori commerciali della Comunità, dei canali di approvvigionamento già stabiliti nella RPC, della qualità del prodotto in esame e del fatto che l'industria comunitaria non è in grado di rifornire l'intero mercato della Comunità.

- (95) Inoltre, le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che c'è stata penuria di coke da fonderia cinese dopo l'apertura del procedimento antidumping e prima dell'istituzione delle misure provvisorie per ragioni del tutto indipendenti dal procedimento antidumping. Infatti, in base a tali informazioni, l'offerta limitata di coke da fonderia cinese era dovuta al numero insufficiente di vagoni che trasportavano il coke da fonderia dall'interno del paese verso i porti e ad una penuria di carbon fossile nella RPC, che hanno poi provocato un certo aumento dei prezzi. Di conseguenza, la diminuzione, o addirittura il crollo, della produzione dell'industria comunitaria accentuerebbe la dipendenza del mercato comunitario dal coke di fonderia cinese.

6. Conclusioni sull'interesse della Comunità

- (96) Dopo avere esaminato attentamente tutti gli argomenti esposti, si conclude che nella fattispecie non esistono ragioni impellenti per non istituire misure antidumping. Pertanto, le conclusioni enunciate nei considerando da 128 a 184 della decisione provvisoria sono confermate.

1. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

- (97) Viste le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive per impedire l'aggravamento del pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (98) Nella decisione provvisoria e ai fini della determinazione del livello del dazio, si è tenuto conto del margine di dumping constatato e del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. È stato pertanto deciso provvisoriamente che l'eliminazione del pregiudizio presuppone che i prezzi delle importazioni cinesi siano aumentati a un livello non pregiudizievole. Questo prezzo è stato determinato in base a un confronto tra i prezzi delle importazioni oggetto di dumping e i prezzi non pregiudizievoli dell'industria comunitaria. Questi ultimi sono stati calcolati maggiorando i prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria delle perdite registrate durante il PI e di un margine di profitto ragionevole. Tenuto conto di quanto l'industria comunitaria avrebbe potuto aspettarsi di ottenere in assenza di dumping, è parso opportuno considerare un margine di profitto lordo del 9,6 %.
- (99) Alcune parti interessate hanno contestato il margine di profitto utilizzato e la sua giustificazione, sostenendo che il margine di profitto raggiunto dall'industria comunitaria nel 1996 era stato eccezionale e che un margine più ragionevole sarebbe stato quello raggiunto nel 1995 o nel 1997.

- (100) La determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio è stata riesaminata alla luce delle nuove conclusioni sulla redditività. È stato calcolato che in assenza di importazioni oggetto di dumping, l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere un margine di profitto del 10,5 % sulle vendite. Si tratta del margine di profitto medio ponderato realizzato dall'industria comunitaria tra il 1995 e il 1997 prima del forte aumento delle importazioni originarie della RPC sul mercato della Comunità.

- (101) I prezzi delle importazioni cinesi, adeguati ai fini del calcolo della sottoquotazione dei prezzi sono stati confrontati, per il PI, con i prezzi non pregiudizievoli medi ponderati dell'industria comunitaria. La differenza è stata poi espressa in percentuale del valore complessivo cif all'importazione. Ai fini del calcolo di un margine di pregiudizio a livello nazionale, si è tenuto conto della scarsa collaborazione ed è stato applicato lo stesso metodo indicato nel considerando 34. Il margine di dumping definitivo a livello nazionale è pari al 43,6 %.

2. Forma e livello del dazio definitivo

- (102) Poiché il margine del pregiudizio, è inferiore al margine di dumping, il dazio definitivo deve essere fissato al livello del margine di pregiudizio, stabilito al 43,6 %.
- (103) Per assicurare l'efficacia delle misure e scoraggiare ogni loro assorbimento attraverso una diminuzione dei prezzi all'esportazione, è stato deciso di istituire il dazio sotto forma di un importo specifico per tonnellata. Tale importo risulta dall'applicazione del margine di pregiudizio ai prezzi all'esportazione utilizzati per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio durante il PI. Pertanto, il dazio è pari a 32,6 EUR per tonnellata.
- (104) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, alcuni esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno offerto impegni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione di base che, però, non è stato possibile accettare, poiché le autorità cinesi non fornivano le necessarie garanzie per consentire una sorveglianza adeguata. Di conseguenza, è opportuno istituire un dazio specifico fissato al livello del pregiudizio stabilito a titolo definitivo. Va notato, comunque, che questa misura potrebbe essere modificata in caso di cambiamenti della situazione che facciano sì che siano soddisfatte le condizioni necessarie per accettare un impegno.

J. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (105) Avendo chiarito la definizione del prodotto in esame successivamente all'istituzione delle misure provvisorie, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio sono riscossi a titolo definitivo per tutte le importazioni, tranne nei casi in cui coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm è stato dichiarato per l'importazione insieme a coke di carbone di dimensioni inferiori, per cui tali importi devono essere liberati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3, è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, classificabile al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704 00 19 10) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'importo del dazio antidumping è pari all'importo fisso di 32,6 EUR per tonnellata di peso netto a secco.
3. Qualora le merci immesse in libera pratica siano un miscuglio di coke quale descritto al paragrafo 1 e coke di carbone in pezzi di dimensioni inferiori, la quantità di coke soggetta al dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è determinata conformemente agli articoli da 68 a 70 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾. Tuttavia, il dazio antidumping non si applica a un miscuglio di questo tipo, se viene accertato che il diametro massimo dei pezzi di coke che compongono la merce immessa in libera pratica non supera i 100 mm.
4. Salvo indicazioni contrarie, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
5. Qualora le merci vengano danneggiate prima di essere immesse in libera pratica e, pertanto, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commis-

sione ⁽²⁾, il prezzo realmente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente per determinare il valore in dogana, l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi summenzionati, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione del prezzo realmente pagato o pagabile.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito con la decisione n. 1238/2000/CECA sono riscossi definitivamente all'aliquota di dazio definitivo istituito sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm e originario della Repubblica popolare cinese.

Gli importi depositati che superano l'aliquota del dazio antidumping definitivo sono liberati.

Qualora il coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm sia stato dichiarato per l'importazione insieme a coke di carbone in pezzi di dimensioni inferiori, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio sono liberati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 40.

REGOLAMENTO (CE) N. 2731/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2543/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito di un'azione di semplificazione, il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, ha fissato nell'allegato III le quantità massime per prodotto agricolo al di sotto delle quali non è richiesto né può essere presentato alcun titolo di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata. Per l'olio d'oliva tali quantità sono di 100 kg sia all'importazione che all'esportazione.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 726/98 ⁽⁵⁾, il titolo non

può essere richiesto per l'esportazione di un quantitativo inferiore o pari a 50 chilogrammi.

- (3) Tenuto conto del fatto che sono state adottate misure a livello orizzontale con il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, ragioni di semplificazione e di certezza giuridica esigono di non mantenere disposizioni divergenti a livello settoriale, in particolare nel settore dell'olio d'oliva.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 4 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2543/95 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 100 dell'1.4.1998, pag. 46.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2732/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2000**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/2000 ⁽³⁾, stabilisce le modalità d'applicazione del precitato regolamento.
- (2) L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1318/93 fissa un termine per la decisione della Commissione in merito alle domande da accogliere.
- (3) Tenuto conto, da un lato, della situazione attuale del mercato delle carni bovine e, dall'altro, del periodo d'applicazione dei contratti in vigore, è opportuno prorogare il termine per la decisione della Commissione, al fine di

consentire l'adeguamento dei programmi in esame alla nuova situazione del mercato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1318/93, il testo dell'ultima frase è modificato dal seguente:

«Tuttavia, per le domande presentate nel corso del 2000, la Commissione decide entro il 28 febbraio 2001 in merito alle domande da accogliere.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 132 del 29.5.1993, pag. 83.

⁽³⁾ GU L 108 del 5.5.2000, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 2733/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999, recante modalità d'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2000 ⁽⁴⁾, e che abroga il regolamento (CEE) n. 3886/92 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ⁽⁶⁾, prevede all'articolo 41 alcune norme relative al versamento di anticipi. Data la difficile situazione del mercato delle carni bovine, dovuta a un notevole calo della domanda, che deriva a sua volta soprattutto dalla sfiducia dei consumatori, preoccupati per il numero crescente dei casi di encefalopatia spongiforme bovina registrati, è opportuno autorizzare un aumento dell'anticipo del premio speciale, del premio per vacca nutrice,

del premio alla macellazione e dei pagamenti supplementari.

- (2) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri immediatamente in vigore.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per quanto riguarda l'anno civile 2000, l'anticipo del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio alla macellazione e dei pagamenti supplementari può ammontare fino all'80 % dell'importo di tali premi o di tali pagamenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 391 del 31.12.1992, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2734/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2000**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2652/2000⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per determinati gruppi di qualità.
- (2) I recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) hanno compromesso gravemente la fiducia dei consumatori nei confronti della sicurezza delle carni bovine. Ne è risultata una forte riduzione del consumo e un sensibile calo dei prezzi di tali carni, che potrebbe perdurare. Il mercato della carne bovina è gravemente perturbato ed esiste il conseguente rischio di un crollo. Occorrono pertanto misure urgenti di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999.
- (3) Tenuto conto della situazione di mercato descritta e per migliorare l'efficacia delle misure da adottare, occorre ammettere all'intervento prodotti supplementari, accettare carcasse che superano il peso massimo attualmente ammesso e appartenenti ad animali che hanno dovuto essere detenuti più a lungo a causa della scarsa domanda e, infine, adattare in via temporanea l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, sulla cui base viene definito il prezzo massimo di acquisto, per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore.
- (4) Il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2000⁽⁶⁾, ha adottato misure speciali per i bovini allevati nel Regno Unito e di età superiore ai trenta mesi.

Dette misure consistono nella macellazione e nella successiva distruzione dei bovini suddetti. Non è pertanto possibile ammettere all'intervento pubblico gli animali castrati del Regno Unito che superino detto limite di età. Inoltre, la decisione 2000/764/CE della Commissione⁽⁷⁾, prescrive che tutti i bovini di età superiore a trenta mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati di cui all'allegato IV A della decisione 98/272/CE della Commissione⁽⁸⁾ modificata dalla decisione 2000/374/CE⁽⁹⁾, a decorrere, al più tardi, dal 1° luglio 2001. D'altra parte, in previsione di un successivo smercio sul mercato, non possono essere ammessi all'intervento pubblico animali che non siano stati sottoposti ai suddetti test.

- (5) Affinché l'intervento possa essere pienamente efficace, è opportuno aprire una seconda gara straordinaria per il mese di dicembre 2000. A tal fine occorre introdurre un termine supplementare per la presentazione delle offerte e fissare un termine di consegna.
- (6) Tenuto conto delle difficoltà di rilevamento dei prezzi in mercati con attività estremamente ridotta nonché delle tendenze dei prezzi comunitari, si dovrà supporre che il prezzo medio del mercato comunitario di cui all'articolo 47, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 1254/1999 sia inferiore all'84 % del prezzo d'intervento e che per l'apertura della seconda gara del mese di dicembre 2000 sia sufficiente l'ultima rilevazione settimanale.
- (7) Per far fronte alle ulteriori turbative del mercato che risultano dai conferimenti consistenti di vitelli magri (vitelli da ristallo) di sesso maschile e originari della Comunità, detenuti nelle aziende di origine per mancanza di domande e per i quali le suddette aziende non dispongono più di foraggi, occorre adottare le necessarie misure di sostegno e permettere a tal fine l'acquisto all'intervento delle carcasse di questo tipo di animali. D'altra parte, per evitare che vengano conferiti a questo tipo d'intervento animali quasi pronti per il mercato, occorre limitare il peso delle carcasse ammissibili al regime. Inoltre, per evitare una doppia concessione di sostegno, occorre istituire un meccanismo volto

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 37.

⁽⁷⁾ GU L 305 del 6.12.2000, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

⁽⁹⁾ GU L 135 dell'8.6.2000, pag. 27.

a subordinare il pagamento integrale del prezzo d'acquisto al fatto che il produttore non abbia richiesto, per l'animale in causa, il premio speciale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Infine, diventano altresì necessari complementi o deroghe supplementari rispetto al normale regime d'intervento quale stabilito dal regolamento (CE) n. 1254/1999.

- (8) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2258/2000 della Commissione ⁽²⁾, ha adottato un sistema di etichettatura obbligatoria a cui i prodotti conferiti all'intervento devono conformarsi.
- (9) Occorre pertanto prevedere deroghe o modifiche a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 562/2000, possono essere acquistati all'intervento i seguenti prodotti supplementari:

- categoria A, classe O2 e classe O3.
- IRLANDA: categoria C, classe O4.
- REGNO UNITO — IRLANDA DEL NORD: categoria C, classe O4.

Articolo 3

A complemento di quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, non possono essere acquistate all'intervento:

- a) le carcasse o mezzene provenienti da animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a trenta mesi;
- b) negli altri Stati membri, le carcasse o mezzene provenienti da animali castrati di età superiore a trenta mesi che non siano stati sottoposti ad uno dei test rapidi approvati di cui all'allegato IV A della decisione 98/272/CE.

Articolo 4

Una seconda gara straordinaria è aperta per il mese di dicembre 2000.

A tal fine:

- a complemento di quanto disposto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 562/2000, il termine per la presentazione delle offerte corrispondenti alla gara suddetta scade il terzo martedì del mese di dicembre 2000,
- in deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, il termine per la consegna è il 12 gennaio 2001.

Articolo 5

In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000:

- le gare possono essere aperte quando in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro sia soddisfatta la sola condizione di cui al secondo trattino dell'articolo 47, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999,
- per l'apertura dell'intervento di cui all'articolo 4 del presente regolamento è sufficiente l'ultima rilevazione settimanale dei prezzi di mercato degli Stati membri o delle loro regioni.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 562/2000, il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione suddetta è di 380 kg. Tuttavia, per le prime due gare tale peso sarà di 430 kg.

2. In deroga all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 562/2000:

- a) nel caso delle gare di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 14 EUR/100 kg, peso carcassa;
- b) nel caso delle gare di cui all'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 7 EUR/100 kg, peso carcassa.

Articolo 7

L'intervento pubblico è altresì aperto, ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2000 e del presente regolamento, per carcasse o mezzene provenienti da animali maschi originari della Comunità, di età inferiore a dodici mesi per la categoria A e a quattordici mesi per la categoria C.

In questo caso:

- gli animali hanno un peso carcassa compreso tra 140 e 200 kg e non presentano malformazioni o anomalie di peso rispetto all'età,

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 258 del 12.10.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

- qualora le carcasse o mezzene conferite all'intervento provengano da animali di età pari o superiore a nove mesi, il prezzo di acquisto da versare gli aggiudicatari è ridotto di 61 EUR per mezzena consegnata; tuttavia, qualora sia fornita la prova che il capo consegnato non ha costituito oggetto di una domanda di premio speciale, la suddetta riduzione non si applica,
- il prezzo proposto viene indicato senza riferimento a una qualità di prodotto,
- l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000 si applica agli interventi pubblici di cui al presente articolo; tuttavia, i coefficienti stabiliti possono differire da quelli fissati ai sensi dell'articolo suddetto nel caso degli interventi pubblici per altri prodotti,
- non si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2000:
 - a) l'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), salvo le disposizioni concernenti il bollo che indica la categoria e l'iscrizione del numero di macellazione;
 - b) l'articolo 18, paragrafo 3;
 - c) l'articolo 20, salvo che al Regno Unito e al Portogallo;
 - d) l'articolo 36;
 - e) le disposizioni dell'allegato II relative alla classificazione dei prodotti.

Inoltre, per quanto riguarda i prodotti acquistati conformemente al presente articolo:

- in deroga all'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 562/2000, ciascuna offerta dovrà riguardare un quantitativo di almeno 5 tonnellate,
- al momento di trasmettere le offerte alla Commissione, gli organismi d'intervento devono precisare i quantitativi corrispondenti,
- tali prodotti sono immagazzinati separatamente per gara o per mese in partite facilmente identificabili,
- le comunicazioni previste all'articolo 31, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 562/2000 vengono effettuate separatamente da quelle previste per gli altri prodotti conferiti all'intervento pubblico.

Articolo 8

All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000, è aggiunta la seguente lettera:

- «d) etichettate conformemente al sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000.»

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alla seconda gara aperta durante il mese di dicembre 2000 nonché a quelle aperte nel corso del primo trimestre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1(1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er}, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A			Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A			Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State	Category A			Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A			Catégorie C		
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A			Categoria C		
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A			Categorie C		
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros	Categoria A			Categoria C		
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A			Luokka C		
Medlemsstater eller regioner	Kategori A			Kategori C		
	U	R	O	U	R	O
Belgique/België		×	×			
Deutschland	×	×	×			
España	×	×	×			
France	×	×	×			×
Irland				×	×	×
Italia	×	×	×			
Nederland		×				
Österreich			×			
Northern Ireland				×	×	×

REGOLAMENTO (CE) N. 2735/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2357/2000 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 272 del 25.10.2000, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione

agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	2,327	0402 29 91 9000	A02	EUR/kg	0,6840
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	2,327	0402 29 99 9100	A02	EUR/kg	0,6840
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	2,327	0402 29 99 9500	A02	EUR/kg	0,7450
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,597	0402 91 11 9370	A02	EUR/100 kg	9,30
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	2,327	0402 91 19 9370	A02	EUR/100 kg	9,30
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,597	0402 91 31 9300	A02	EUR/100 kg	11,00
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	4,551	0402 91 39 9300	A02	EUR/100 kg	11,00
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	4,551	0402 91 99 9000	A02	EUR/100 kg	41,60
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	10,50	0402 99 11 9350	A02	EUR/kg	0,2370
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	15,77	0402 99 19 9350	A02	EUR/kg	0,2370
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	15,77	0402 99 31 9150	A02	EUR/kg	0,2470
0401 30 31 9100	A02	EUR/100 kg	38,32	0402 99 31 9300	A02	EUR/kg	0,2490
0401 30 31 9400	A02	EUR/100 kg	59,85	0402 99 31 9500	A02	EUR/kg	0,4290
0401 30 31 9700	A02	EUR/100 kg	66,00	0402 99 39 9150	A02	EUR/kg	0,2470
0401 30 39 9100	A02	EUR/100 kg	38,32	0403 90 11 9000	A02	EUR/100 kg	14,80
0401 30 39 9400	A02	EUR/100 kg	59,85	0403 90 13 9200	A02	EUR/100 kg	14,80
0401 30 39 9700	A02	EUR/100 kg	66,00	0403 90 13 9300	A02	EUR/100 kg	59,40
0401 30 91 9100	A02	EUR/100 kg	75,22	0403 90 13 9500	A02	EUR/100 kg	62,50
0401 30 91 9500	A02	EUR/100 kg	110,55	0403 90 13 9900	A02	EUR/100 kg	67,30
0401 30 99 9100	A02	EUR/100 kg	75,22	0403 90 19 9000	A02	EUR/100 kg	67,80
0401 30 99 9500	A02	EUR/100 kg	110,55	0403 90 33 9400	A02	EUR/kg	0,5940
0402 10 11 9000	A02	EUR/100 kg	15,00	0403 90 33 9900	A02	EUR/kg	0,6730
0402 10 19 9000	A02	EUR/100 kg	15,00	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	2,327
0402 10 91 9000	A02	EUR/kg	0,1500	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	15,77
0402 10 99 9000	A02	EUR/kg	0,1500	0403 90 59 9310	A02	EUR/100 kg	38,32
0402 21 11 9200	A02	EUR/100 kg	15,00	0403 90 59 9340	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9300	A02	EUR/100 kg	59,90	0403 90 59 9370	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9500	A02	EUR/100 kg	63,20	0403 90 59 9510	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9900	A02	EUR/100 kg	68,00	0404 90 21 9120	A02	EUR/100 kg	12,80
0402 21 17 9000	A02	EUR/100 kg	15,00	0404 90 21 9160	A02	EUR/100 kg	15,00
0402 21 19 9300	A02	EUR/100 kg	59,90	0404 90 23 9120	A02	EUR/100 kg	15,00
0402 21 19 9500	A02	EUR/100 kg	63,20	0404 90 23 9130	A02	EUR/100 kg	59,90
0402 21 19 9900	A02	EUR/100 kg	68,00	0404 90 23 9140	A02	EUR/100 kg	63,20
0402 21 91 9100	A02	EUR/100 kg	68,40	0404 90 23 9150	A02	EUR/100 kg	68,00
0402 21 91 9200	A02	EUR/100 kg	69,00	0404 90 29 9110	A02	EUR/100 kg	68,40
0402 21 91 9350	A02	EUR/100 kg	69,70	0404 90 29 9115	A02	EUR/100 kg	69,00
0402 21 91 9500	A02	EUR/100 kg	76,20	0404 90 29 9125	A02	EUR/100 kg	69,70
0402 21 99 9100	A02	EUR/100 kg	68,40	0404 90 29 9140	A02	EUR/100 kg	76,20
0402 21 99 9200	A02	EUR/100 kg	69,00	0404 90 81 9100	A02	EUR/kg	0,1500
0402 21 99 9300	A02	EUR/100 kg	69,70	0404 90 83 9110	A02	EUR/kg	0,1500
0402 21 99 9400	A02	EUR/100 kg	74,50	0404 90 83 9130	A02	EUR/kg	0,5990
0402 21 99 9500	A02	EUR/100 kg	76,20	0404 90 83 9150	A02	EUR/kg	0,6320
0402 21 99 9600	A02	EUR/100 kg	82,70	0404 90 83 9170	A02	EUR/kg	0,6800
0402 21 99 9700	A02	EUR/100 kg	86,30	0404 90 83 9936	A02	EUR/kg	0,2370
0402 21 99 9900	A02	EUR/100 kg	90,50	0405 10 11 9500	A02	EUR/100 kg	165,85
0402 29 15 9200	A02	EUR/kg	0,1500	0405 10 11 9700	A02	EUR/100 kg	170,00
0402 29 15 9300	A02	EUR/kg	0,5990	0405 10 19 9500	A02	EUR/100 kg	165,85
0402 29 15 9500	A02	EUR/kg	0,6320	0405 10 19 9700	A02	EUR/100 kg	170,00
0402 29 15 9900	A02	EUR/kg	0,6800	0405 10 30 9100	A02	EUR/100 kg	165,85
0402 29 19 9300	A02	EUR/kg	0,5990	0405 10 30 9300	A02	EUR/100 kg	170,00
0402 29 19 9500	A02	EUR/kg	0,6320	0405 10 30 9700	A02	EUR/100 kg	170,00
0402 29 19 9900	A02	EUR/kg	0,6800	0405 10 50 9300	A02	EUR/100 kg	170,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 50 9500	A02	EUR/100 kg	165,85		L03	EUR/100 kg	—
0405 10 50 9700	A02	EUR/100 kg	170,00		A24	EUR/100 kg	31,87
0405 10 90 9000	A02	EUR/100 kg	176,22		L04	EUR/100 kg	31,87
0405 20 90 9500	A02	EUR/100 kg	155,49		400	EUR/100 kg	—
0405 20 90 9700	A02	EUR/100 kg	161,71		A01	EUR/100 kg	31,87
0405 90 10 9000	A02	EUR/100 kg	216,00	0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—
0405 90 90 9000	A02	EUR/100 kg	170,00	0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9230	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9913	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	37,68		A24	EUR/100 kg	58,77
	L04	EUR/100 kg	37,68		L04	EUR/100 kg	58,77
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	23,80
	A01	EUR/100 kg	37,68		A01	EUR/100 kg	58,77
0406 10 20 9290	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9915	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	35,05		A24	EUR/100 kg	77,56
	L04	EUR/100 kg	35,05		L04	EUR/100 kg	77,56
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	31,70
	A01	EUR/100 kg	35,05		A01	EUR/100 kg	77,56
0406 10 20 9300	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9917	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	15,39		A24	EUR/100 kg	82,41
	L04	EUR/100 kg	15,39		L04	EUR/100 kg	82,41
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	33,70
	A01	EUR/100 kg	15,39		A01	EUR/100 kg	82,41
0406 10 20 9610	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	51,11		A24	EUR/100 kg	92,10
	L04	EUR/100 kg	51,11		L04	EUR/100 kg	92,10
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	37,60
	A01	EUR/100 kg	51,11		A01	EUR/100 kg	92,10
0406 10 20 9620	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9710	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	51,83		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	51,83		A24	EUR/100 kg	14,50
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,74
	A01	EUR/100 kg	51,83		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9630	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	14,50
	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	57,86		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	57,86		A24	EUR/100 kg	21,28
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	11,34
	A01	EUR/100 kg	57,86		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9640	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	21,28
	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	85,03		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	85,03		A24	EUR/100 kg	14,50
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,74
	A01	EUR/100 kg	85,03		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9650	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	A01	EUR/100 kg	14,50
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	70,86		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	70,86		A24	EUR/100 kg	21,28
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	11,34
	A01	EUR/100 kg	70,86		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	21,28
0406 10 20 9830	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	26,28		A24	EUR/100 kg	30,95
	L04	EUR/100 kg	26,28		L04	EUR/100 kg	16,51
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	26,28		A01	EUR/100 kg	30,95
0406 10 20 9850	L02	EUR/100 kg	—				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 9500	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	102,90
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	33,50
	A24	EUR/100 kg	21,28		A01	EUR/100 kg	117,54
	L04	EUR/100 kg	11,34		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 30 39 9700	A01	EUR/100 kg	21,28	0406 90 25 9900	A24	EUR/100 kg	103,92
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	90,36
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	30,95		A01	EUR/100 kg	103,92
	L04	EUR/100 kg	16,51		L02	EUR/100 kg	—
0406 30 39 9930	400	EUR/100 kg	—	0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	30,95		A24	EUR/100 kg	102,80
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	89,77
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	30,95		A01	EUR/100 kg	102,80
0406 30 39 9950	L04	EUR/100 kg	16,51	0406 90 31 9119	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	30,95		A24	EUR/100 kg	93,10
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	81,30
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 30 90 9000	A24	EUR/100 kg	35,00	0406 90 33 9119	A01	EUR/100 kg	93,10
	L04	EUR/100 kg	18,67		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	35,00		A24	EUR/100 kg	85,71
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,72
0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9919	400	EUR/100 kg	19,20
	A24	EUR/100 kg	36,72		A01	EUR/100 kg	85,71
	L04	EUR/100 kg	19,58		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	36,72		A24	EUR/100 kg	85,71
0406 40 90 9000	L04	EUR/100 kg	90,00	0406 90 33 9951	L04	EUR/100 kg	74,72
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	19,20
	A24	EUR/100 kg	90,00		A01	EUR/100 kg	85,71
	400	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	90,00		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 13 9000	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 35 9190	A24	EUR/100 kg	78,60
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	68,29
	A24	EUR/100 kg	116,37		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	101,62		A01	EUR/100 kg	78,60
	400	EUR/100 kg	45,30		L02	EUR/100 kg	—
0406 90 15 9100	A01	EUR/100 kg	116,37	0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	121,56
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	105,71
	A24	EUR/100 kg	120,25		400	EUR/100 kg	46,20
	L04	EUR/100 kg	105,01		A01	EUR/100 kg	121,56
0406 90 17 9100	400	EUR/100 kg	46,70	0406 90 37 9000	L02	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	120,25		L03	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	121,56
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	105,71
	A24	EUR/100 kg	120,25		400	EUR/100 kg	30,20
0406 90 21 9900	L04	EUR/100 kg	105,01		A01	EUR/100 kg	121,56
	400	EUR/100 kg	46,70		L02	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	120,25		L03	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	116,37
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	101,62
	A24	EUR/100 kg	117,54		400	EUR/100 kg	45,30
					A01	EUR/100 kg	116,37

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 61 9000	L02	EUR/100 kg	47,01	0406 90 78 9500	400	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	105,98	
	A24	EUR/100 kg	129,64		L02	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	112,00		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	43,00		A24	EUR/100 kg	104,35	
	A01	EUR/100 kg	129,64		L04	EUR/100 kg	91,91	
0406 90 63 9100	L02	EUR/100 kg	42,83	0406 90 79 9900	400	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	104,35	
	A24	EUR/100 kg	128,55		L02	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	111,41		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	48,10		A24	EUR/100 kg	86,27	
	A01	EUR/100 kg	128,55		L04	EUR/100 kg	75,02	
0406 90 63 9900	L02	EUR/100 kg	34,22	0406 90 81 9900	400	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	86,27	
	A24	EUR/100 kg	124,18		L02	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	107,11		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	36,80		A24	EUR/100 kg	108,62	
	A01	EUR/100 kg	124,18		L04	EUR/100 kg	94,85	
0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	35,80		
0406 90 69 9910	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9910	A01	EUR/100 kg	108,62	
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	33,32	
	A24	EUR/100 kg	124,18		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	107,11		A24	EUR/100 kg	117,90	
	400	EUR/100 kg	36,80		L04	EUR/100 kg	102,43	
	A01	EUR/100 kg	124,18		400	EUR/100 kg	44,60	
0406 90 73 9900	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9991	A01	EUR/100 kg	117,90	
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	106,91		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	93,28		A24	EUR/100 kg	117,90	
	400	EUR/100 kg	39,60		L04	EUR/100 kg	102,43	
	A01	EUR/100 kg	106,91		400	EUR/100 kg	30,20	
0406 90 75 9900	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9995	A01	EUR/100 kg	117,90	
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	108,07		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	93,90		A24	EUR/100 kg	108,07	
	400	EUR/100 kg	16,70		L04	EUR/100 kg	93,90	
	A01	EUR/100 kg	108,07		400	EUR/100 kg	—	
0406 90 76 9300	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9999	A01	EUR/100 kg	108,07	
	L03	EUR/100 kg	—		A00	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	96,98		0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	84,68		0406 90 86 9200	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—			L03	EUR/100 kg	—
	0406 90 76 9400	A01	EUR/100 kg		96,98	A24	EUR/100 kg	102,23
L02		EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	86,17		
L03		EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	20,80		
A24		EUR/100 kg	108,62	A01	EUR/100 kg	102,23		
L04		EUR/100 kg	94,85	0406 90 86 9300	L02	EUR/100 kg	—	
400		EUR/100 kg	17,40		L03	EUR/100 kg	—	
A01	EUR/100 kg	108,62	A24		EUR/100 kg	103,32		
0406 90 76 9500	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	87,41	
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	22,80	
	A24	EUR/100 kg	102,45		A01	EUR/100 kg	103,32	
	L04	EUR/100 kg	90,24	0406 90 86 9400	L02	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	17,40		L03	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	102,45		A24	EUR/100 kg	108,62	
0406 90 78 9100	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	92,87	
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	25,80	
	A24	EUR/100 kg	102,26		A01	EUR/100 kg	108,62	
	L04	EUR/100 kg	87,50	0406 90 86 9900	L02	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	102,26		A24	EUR/100 kg	117,90	
0406 90 78 9300	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	102,43	
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	30,20	
	A24	EUR/100 kg	105,98		A01	EUR/100 kg	117,90	
	L04	EUR/100 kg	92,78					

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9200	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	45,63
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9973	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	85,19		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	71,81		A24	EUR/100 kg	104,74
	400	EUR/100 kg	18,60		L04	EUR/100 kg	91,46
	A01	EUR/100 kg	85,19		400	EUR/100 kg	18,10
0406 90 87 9300	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	104,74
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9974	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	94,89		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	80,27		A24	EUR/100 kg	113,19
	400	EUR/100 kg	21,00		L04	EUR/100 kg	99,26
	A01	EUR/100 kg	94,89		400	EUR/100 kg	18,10
0406 90 87 9400	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	113,19
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	96,33		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	82,36		A24	EUR/100 kg	114,45
	400	EUR/100 kg	23,00		L04	EUR/100 kg	101,25
	A01	EUR/100 kg	96,33		400	EUR/100 kg	24,00
0406 90 87 9951	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	114,45
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	106,68		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	93,15		A24	EUR/100 kg	103,92
	400	EUR/100 kg	31,80		L04	EUR/100 kg	90,36
	A01	EUR/100 kg	106,68		400	EUR/100 kg	18,10
0406 90 87 9971	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	103,92
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	106,68	0406 90 88 9300	L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	93,15		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	25,80		A24	EUR/100 kg	83,50
	A01	EUR/100 kg	106,68		L04	EUR/100 kg	70,90
0406 90 87 9972	A24	EUR/100 kg	45,63		400	EUR/100 kg	22,80
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	83,50
	L04	EUR/100 kg	39,68				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L02 Svizzera, Liechtenstein.

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2736/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 1303/2000 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1303/2000 della Commissione ⁽³⁾, sono stati fissati gli aiuti per l'approvvigionamento dell'arcipelago in carni e uova originarie del resto della Comunità. Tali aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento, sul mercato mondiale, delle condizioni connesse alla situazione geografica dell'arcipelago e della base dei prezzi praticati all'esportazione nei paesi terzi per gli animali o i prodotti di cui trattasi.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri suddetti all'attuale situazione dei mercati nel settore delle carni di pollame comporta la modifica degli aiuti applicabili alle suddette forniture, tenendo conto del fatto che attualmente esse sono molto ingenti, allo scopo di salvaguardare la quota degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1303/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 10.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

(in EUR/100 kg)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0207 12 10 9900	20
0207 12 90 9190	20
0207 12 90 9990	20
0207 14 20 9900	5
0207 14 60 9900	5
0207 14 70 9190	5
0207 14 70 9290	5
0408 11 80 9100	55
0408 91 80 9100	37

NB.: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2737/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	A00	EUR/t	4,00
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	3,75
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	3,50
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	3,25
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	3,00
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	35,50
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	28,00
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 2738/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2000
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,50	-3,00	-4,50	-6,00	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,34	-2,68	-4,02	-5,36	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,37	-2,74	-4,11	-5,48	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 2739/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2000 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 dicembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 37.

REGOLAMENTO (CE) N. 2740/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 dicembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 3,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2741/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 dicembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2742/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'8 al 14 dicembre 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2743/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 dicembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 33,40 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 2744/2000 DEL CONSIGLIO**del 14 dicembre 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con regolamento (CE) n. 1950/97 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 36 % sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o polipropilene (di seguito denominati «prodotto interessato») originari, tra l'altro, dell'India, fatta eccezione per le importazioni di alcune società indiane specificamente menzionate a cui si applicava un'aliquota inferiore o che non erano oggetto dell'imposizione di alcun dazio. Detto regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 96/1999 ⁽³⁾. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90.

B. PROCEDIMENTO ATTUALE

- (2) In seguito, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare un riesame relativo «ai nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1950/97, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito denominato «il regolamento di base») da parte del produttore indiano Subham Polymers Ltd (di seguito denominato «la società interessata»). Tale produttore ha affermato di non essere collegato ai produttori esportatori indiani oggetto delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto interessato. Ha dichiarato inoltre di non avere esportato il prodotto interessato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1° aprile 1994-31 marzo 1995), ma di averlo fatto successivamente.
- (3) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso preso in considerazione nel regolamento (CE) n. 1950/97.
- (4) La Commissione ha esaminato le prove presentate dal produttore esportatore indiano interessato e le ha considerate sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria

interessata la possibilità di comunicare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con regolamento (CE) n. 621/2000 ⁽⁴⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 1950/97 per quanto riguarda la società interessata e ha iniziato l'inchiesta.

- (5) Con il regolamento che avvia il riesame, la Commissione ha inoltre abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1950/97 nei confronti delle importazioni del prodotto interessato fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società interessata e ha chiesto alle autorità doganali, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di adottare misure adeguate per assicurare la registrazione di tali importazioni.
- (6) I servizi della Commissione hanno informato ufficialmente la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Hanno inoltre fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione.
- (7) I servizi della Commissione hanno inviato un questionario alla società interessata e hanno ricevuto una risposta entro il termine stabilito.
- (8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta»).
- (9) Nell'attuale inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale.

C. PORTATA DEL RIESAME

- (10) Poiché nella presente inchiesta non è stata avanzata alcuna richiesta di un riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il presente riesame riguarda unicamente il dumping.

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA**1. Qualifica di nuovo esportatore**

- (11) L'inchiesta ha confermato che la società interessata non aveva esportato il prodotto interessato durante il periodo dell'inchiesta iniziale e che le sue esportazioni nella Comunità erano iniziate in un momento successivo.

Inoltre, la società interessata ha fornito prove documentali sufficienti a dimostrare che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto interessato.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 276 del 9.10.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 75 del 24.3.2000, pag. 45.

È confermato pertanto che la società interessata deve essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e che occorre quindi determinarne individualmente il margine di dumping.

2. Dumping

- (12) Si deve osservare che le vendite del produttore esportatore nella Comunità consistevano in un'unica spedizione. Si è accertato che i quantitativi in questione — vale a dire un unico carico di container di 15 tonnellate nel corso di un periodo di due anni — benché sufficienti per avviare un riesame relativo ai nuovi esportatori, non consentivano di effettuare una valutazione significativa della situazione del dumping per quanto riguarda tale produttore esportatore. In effetti, una sola spedizione non può solitamente essere considerata come rappresentativa delle normali attività di esportazione di un produttore di sacchi e sacchetti. Si è infatti appurato che i quantitativi medi esportati dalle società indiane interessate dal procedimento iniziale ammontavano a circa 575 tonnellate in un anno.
- (13) In ogni caso, la società interessata non è stata in grado di fornire risposte soddisfacenti al questionario della Commissione sia per quanto riguarda i prezzi di vendita sul mercato interno che in merito agli adeguamenti richiesti per il valore normale e il prezzo all'esportazione.
- (14) Ciononostante, dato che le informazioni fornite hanno dimostrato che la società interessata era effettivamente un «nuovo esportatore» ai sensi del regolamento di base, si è concluso che il dazio antidumping più adeguato da istituire nei confronti di tale società fosse il dazio medio ponderato calcolato per le società indiane oggetto dell'inchiesta antidumping iniziale, pari al 10,5 %. La stessa impostazione era già stata adottata nel regolamento (CE) n. 1950/97 nei confronti di altre tre società indiane che non avevano esportato il prodotto interessato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale, ma che avevano iniziato ad esportarlo successivamente.

E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

- (15) Sulla base dei risultati dell'inchiesta, si ritiene che nei confronti delle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti prodotti ed esportati dalla Subham Polymers Ltd, debba essere applicato un dazio antidumping corrispondente all'aliquota del dazio medio ponderato calcolato per le società indiane oggetto dell'inchiesta antidum-

ping iniziale. Si propone pertanto di modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1950/97.

F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (16) Poiché nell'ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la Subham Polymers Ltd, il dazio antidumping applicabile a detta società deve essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla data d'inizio del presente riesame delle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 621/2000.

G. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

- (17) Alla società interessata sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle sue importazioni nella Comunità. La società si è opposta alla linea di azione proposta dalla Commissione, senza tuttavia avanzare nuovi argomenti in sua difesa.
- (18) Il presente riesame non ha ripercussioni sulla data in cui il regolamento (CE) n. 1950/97 scadrà a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1950/97 è modificato aggiungendo alla fine della sezione relativa all'India il testo seguente:

	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
«Subham Polymers Ltd	10,5	8424»

2. Il dazio istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto interessato registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 621/2000.
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. GILLOT

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

DECISIONE DELLA FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

dell'11 febbraio 2000

che stabilisce il codice di buona condotta amministrativa

(2000/791/CE)

LA FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e il regolamento (CEE) n. 1947/93 che modifica il precedente,

visto il regolamento (CEE) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e i regolamenti (CEE) n. 680/87, (CEE) n. 1238/80 e (CEE) n. 510/82 che modificano il precedente,

viste le disposizioni del trattato di Amsterdam relative alla trasparenza, in particolare l'articolo 1 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 21 del trattato CE,

vista la relazione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo sulle proprie attività nel 1996-1997 ⁽¹⁾, concernente la richiesta di adozione di un codice di buona condotta amministrativa,

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 16 luglio 1998, sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 1997 (C4-0270/98) ⁽²⁾,

vista l'inchiesta d'iniziativa del mediatore europeo circa l'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa destinato ai funzionari nei loro rapporti con il pubblico,

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 15 aprile 1999, sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 1998 (C4-0138/99),

visto l'attuale codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Fondazione contenuto nella decisione del consiglio di amministrazione, del 21 novembre 1997 ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

Il trattato di Amsterdam ha introdotto esplicitamente il concetto di trasparenza nel trattato sull'Unione europea, affermando che esso segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

Allo scopo di avvicinare l'amministrazione ai cittadini e garantire una migliore qualità dell'amministrazione, deve essere adottato un codice che comprenda i principi basilari della buona condotta amministrativa per i funzionari nei loro rapporti con il pubblico.

Tale codice è utile sia per i membri del personale, in quanto li informerà in modo dettagliato delle norme da rispettare nei loro rapporti con il pubblico, sia per i cittadini, in quanto fornirà loro informazioni sulle norme di comportamento che hanno diritto ad attendersi nei loro rapporti con le amministrazioni comunitarie.

Tale codice potrà essere efficace soltanto se sarà un documento accessibile pubblicamente ai cittadini e pertanto pubblicato sotto forma di decisione analogamente alla succitata decisione sull'accesso del pubblico ai documenti della Fondazione.

⁽¹⁾ A4-0190/97.

⁽²⁾ GU C 292 del 21.9.1998, pag. 168.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1999, pag. 25.

Nelle risoluzioni C4-0270/98 e C4-0138/99, il Parlamento ha espresso il proprio compiacimento per l'iniziativa di un codice di buona condotta amministrativa per le istituzioni e gli organismi europei e ha sottolineato l'urgente necessità di elaborare quanto prima un codice di questo tipo.

Il Parlamento ha altresì sottolineato l'importanza di rendere tale codice quanto più possibile identico per tutte le istituzioni e organismi comunitari, accessibile per tutti i cittadini europei e di pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È pertanto auspicabile elaborare un codice che disciplini i principi di buona condotta amministrativa che i membri del personale debbono rispettare nei loro rapporti con il pubblico e che tale codice dovrebbe essere accessibile al pubblico,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizione generale

Nei suoi rapporti con il pubblico, il personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro rispetta i principi sanciti dalla presente decisione, principi che costituiscono il codice di buona condotta amministrativa, in appresso denominato «il codice».

Articolo 2

Campo di applicazione personale

1. Il codice si applica a tutti i membri del personale per i quali vigono lo statuto dei funzionari e le regolamentazioni applicabili agli altri agenti, nei loro rapporti con il pubblico.
2. La Fondazione adotta le misure necessarie per assicurare che le disposizioni previste dal presente codice si applichino anche alle altre persone alle sue dipendenze, quali impiegati con contratto di diritto privato, esperti distaccati da amministrazioni nazionali e tirocinanti.
3. Il termine «pubblico» si riferisce alle persone fisiche e giuridiche, a prescindere che abbiano o meno la propria residenza o sede registrata in uno Stato membro.

Articolo 3

Campo di applicazione materiale

1. Il presente codice contiene i principi generali di buona condotta amministrativa che si applicano a tutti i rapporti dei funzionari della Fondazione con il pubblico, a meno che non siano disciplinati da disposizioni specifiche.
2. I principi esposti nel presente codice non si applicano ai rapporti tra la Fondazione e i suoi dipendenti, in quanto tali rapporti sono disciplinati dallo statuto del personale.

Articolo 4

Legalità

L'agente agisce secondo la legge ed applica le norme e le procedure previste dalla legislazione comunitaria. L'agente vigila in particolare affinché le decisioni che incidono sui diritti o sugli interessi dei singoli abbiano un fondamento giuridico e che il loro contenuto sia conforme alla legge.

Articolo 5

Assenza di discriminazione

1. Nel trattare richieste del pubblico e nell'adottare decisioni l'agente garantisce che sia rispettato il principio della parità di trattamento. I membri del pubblico devono ricevere un trattamento simile per problemi simili.
2. Se si verificano diversità di trattamento, l'agente garantisce che ciò sia giustificato dagli aspetti obiettivi e pertinenti del caso in questione.
3. In particolare, l'agente evita qualsiasi discriminazione ingiustificata tra membri del pubblico basata su nazionalità, sesso, razza, origine etnica, religione o credo, handicap, età o inclinamento sessuale.

Articolo 6

Proporzionalità

1. Nel prendere decisioni, l'agente assicura che le misure adottate sono proporzionali all'obiettivo perseguito. In particolare l'agente evita di limitare i diritti dei cittadini o di imporre loro oneri, qualora non esista una ragionevole relazione tra tali restrizioni od oneri e la finalità dell'azione.
2. Nel prendere decisioni, l'agente cerca di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei singoli e l'interesse pubblico in generale.

Articolo 7

Assenza di abuso di potere

Le competenze sono esercitate unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni applicabili. In particolare l'agente evita di utilizzare tali poteri per finalità prive di fondamento giuridico o che non siano giustificate dall'interesse generale.

Articolo 8

Imparzialità e indipendenza

1. L'agente è imparziale e indipendente. L'agente si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi su membri del pubblico, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale quali che ne siano i motivi.
2. L'agente non è condizionato da alcuna influenza esterna di qualsiasi tipo, comprese le influenze politiche, o da interessi personali.

3. L'agente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni su questioni riguardanti i propri interessi o quelli di familiari, parenti, amici e conoscenti.

Articolo 9

Obiettività

Nell'adottare decisioni, l'agente tiene conto dei fattori pertinenti e assegna a ciascuno di essi il proprio peso adeguato ai fini della decisione, ignorando qualsiasi elemento irrilevante.

Articolo 10

Legittime aspettative e coerenza

1. L'agente è coerente con il proprio comportamento amministrativo nonché con l'azione amministrativa della Fondazione. L'agente segue le normali prassi della Fondazione, a meno che non vi siano legittimi motivi per discostarsi da esse in un caso specifico.

2. L'agente rispetta le legittime e ragionevoli aspettative che membri del pubblico nutrono sulla base dei precedenti comportamenti della Fondazione.

Articolo 11

Equità

L'agente opera in modo equo e ragionevole.

Articolo 12

Cortesia

1. Nei suoi rapporti con il pubblico, l'agente dà prova di spirito di servizio, correttezza e disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e posta elettronica, l'agente cerca nei limiti del possibile di rendersi utile e di rispondere alle domande postegli.

2. Se non è responsabile per la materia in questione, l'agente indirizza il cittadino all'agente competente.

3. Se si verifica un errore che lede i diritti o gli interessi di un membro del pubblico, l'agente è tenuto a scusarsi.

Articolo 13

Risposta a lettere nella lingua del cittadino

L'agente riconosce che ogni cittadino dell'Unione o qualsiasi membro del pubblico che scrive alla Fondazione in una delle lingue previste dal trattato ha il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 14

Avviso di ricevimento e indicazione dell'agente competente

1. Per ogni lettera o denuncia indirizzata alla Fondazione viene inviato un avviso di ricevimento entro un termine di due

settimane, tranne i casi in cui può essere trasmessa una risposta nel merito entro tale termine.

2. La risposta o avviso di ricevimento riporterà il nome e il numero di telefono dell'agente che si occupa della questione nonché il servizio cui appartiene.

3. Non è necessario inviare un avviso di ricevimento o rispondere a lettere o denunce inopportune in ragione del loro numero eccessivo o perché ripetitive o prive di significato.

Articolo 15

Obbligo di trasmissione al servizio competente della Fondazione

1. Se una lettera o una denuncia destinata alla Fondazione è indirizzata o trasmessa a un servizio che non è competente a trattare il caso, i suoi servizi fanno sì che il fascicolo sia trasmesso senza indugio al servizio competente della Fondazione.

2. Il servizio che ha inizialmente ricevuto la lettera o la denuncia informa l'autore di tale trasmissione indicando il nome e il numero di telefono dell'agente al quale il fascicolo è stato trasmesso.

Articolo 16

Diritto di essere ascoltato e di rilasciare dichiarazioni

1. Nei casi in cui siano coinvolti i diritti o gli interessi di persone fisiche, l'agente assicura che, in ogni fase del processo decisionale, sia rispettato il diritto alla difesa.

2. Ogni membro del pubblico ha il diritto, nei casi in cui deve essere presa una decisione che incide sui suoi diritti, di presentare commenti scritti e, se del caso, di presentare osservazioni orali prima che la decisione sia adottata.

Articolo 17

Termine ragionevole per l'adozione di decisioni

1. L'agente assicura che sia presa una decisione su ogni richiesta o denuncia indirizzata alla Fondazione entro un termine ragionevole, senza indugio e in ogni caso non oltre i due mesi dalla data di ricevimento. La stessa norma si applica alle risposte a lettere provenienti da membri del pubblico.

2. Qualora, a causa della complessità delle questioni sollevate, una richiesta o una denuncia indirizzata alla Fondazione non possa essere oggetto di una decisione entro il termine summenzionato, l'agente ne informa quanto prima l'autore. In tal caso, una decisione sarà notificata all'autore nel più breve tempo possibile.

*Articolo 18***Obbligo di indicare i motivi delle decisioni**

1. Qualsiasi decisione della Fondazione che possa ledere i diritti o gli interessi di una persona fisica indica i motivi sui quali essa si basa specificando chiaramente i fatti pertinenti e la base giuridica della decisione.
2. L'agente evita di adottare decisioni basate su motivi sommari o vaghi o che non contengano un ragionamento individuale.
3. Qualora, a causa del gran numero di persone interessate da decisioni identiche, non sia possibile comunicare in modo dettagliato i motivi della decisione e siano pertanto elaborate risposte standard, l'agente si impegna a trasmettere in un secondo tempo un ragionamento individuale al cittadino che ne faccia espressamente richiesta.

*Articolo 19***Indicazione delle possibilità di ricorso**

1. Una decisione della Fondazione che possa ledere i diritti o gli interessi di una persona fisica contiene un'indicazione delle possibilità di ricorso disponibili per impugnare la decisione. Essa indica in particolare la natura dei mezzi di ricorso, gli organismi presso i quali possono essere esperiti, nonché i termini per farlo.
2. In particolare, le decisioni fanno riferimento alla possibilità di avviare procedure giudiziarie e presentare denunce dinanzi al mediatore alle condizioni indicate rispettivamente agli articoli 230 e 195 del trattato che istituisce la Comunità europea.

*Articolo 20***Notifica della decisione**

1. L'agente garantisce che le decisioni che ledono i diritti o gli interessi di individui siano notificate per iscritto alla persona o alle persone interessate, non appena la decisione è adottata.
2. L'agente si astiene dal comunicare la decisione ad altre fonti prima che la persona o le persone interessate ne siano informate.

*Articolo 21***Tutela dei dati**

1. L'agente che tratta dati personali riguardanti un cittadino rispetta i principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. L'agente evita in particolare di utilizzare dati personali per finalità illecite o di trasmettere tali dati a persone non autorizzate.

*Articolo 22***Richieste di informazioni**

1. Se la materia in questione è di sua competenza, l'agente fornisce a membri del pubblico le informazioni richieste. L'agente fa in modo che le informazioni comunicate siano chiare e comprensibili.
2. Qualora una richiesta orale di informazioni sia troppo complessa o troppo vasta, l'agente invita l'interessato a formulare la domanda per iscritto.
3. Se un funzionario, per motivi di riservatezza, non può fornire le informazioni richieste, egli, conformemente all'articolo 18 del presente codice, indica all'interessato i motivi per i quali non può comunicare le informazioni.
4. Per richieste di informazioni su questioni per le quali non è competente, l'agente indirizza il richiedente alla persona competente indicandogli nome e numero di telefono. Per richieste di informazioni riguardanti un'altra istituzione od organismo comunitario, l'agente indirizza il richiedente a tale istituzione od organismo.

5. In funzione dell'oggetto della richiesta, l'agente indirizza, se del caso, il richiedente al servizio della Fondazione competente a fornire informazioni al pubblico.

*Articolo 23***Richieste di accesso del pubblico a documenti**

1. A seguito di richieste di accesso a documenti della Fondazione, l'agente dà accesso a tali documenti conformemente alla decisione della Fondazione concernente l'accesso del pubblico ai suoi documenti ⁽¹⁾.
2. Se non può ottemperare a una richiesta orale di accesso a documenti, l'agente invita il cittadino a formulare tale richiesta per iscritto.

*Articolo 24***Tenuta di registri idonei**

I dipartimenti della Fondazione tengono idonei registri della corrispondenza in entrata e in uscita, dei documenti che ricevono e delle misure che adottano.

*Articolo 25***Accesso del pubblico al codice**

1. La Fondazione adotta le necessarie misure per far sì che il presente codice goda della più ampia pubblicità tra i cittadini.
2. La Fondazione fornisce una copia del presente codice ad ogni cittadino che lo richieda.

⁽¹⁾ GU L 296 del 17.11.1999, pag. 25.

*Articolo 26***Diritto di presentare denuncia dinanzi al mediatore europeo**

Qualsiasi inadempienza da parte di un agente nell'ottemperare ai principi enunciati nel presente codice può essere oggetto di una denuncia dinanzi al mediatore europeo conformemente all'articolo 195 del trattato che istituisce le Comunità europee nonché allo statuto del mediatore europeo (¹).

*Articolo 27***Revisione**

La presente decisione sarà rivista dopo due anni dalla sua entrata in vigore. Nel 2002, il direttore della Fondazione presenterà al consiglio di amministrazione una relazione sull'applicazione della presente decisione nel periodo

12 febbraio 2000-11 febbraio 2002 in vista della suddetta revisione.

*Articolo 28***Entrata in vigore**

La presente decisione entrerà in vigore il 12 febbraio 2000. Sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

Per l'Ufficio di presidenza

Marc BOISNEL

Vicepresidente

⁽¹⁾ Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).